



CI:8.10 2011 / 181.3
N-1177 / 2022

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO VIA

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..

VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO, MODIFICA, AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO MINERALE ESTRATTO NELLA CAVA RABARÌ, NEI COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E ROCCAFORTE MONDOVÌ.

PROPONENTE: SILVER S.R.L., LOCALITÀ TETTI FILIBERT, 12019 – VERNANTE.

PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 15.03.2021 con prot. di ric. n. 16061, presentata alla Provincia di Cuneo, da parte della Ditta SILVER S.r.l., con sede legale in Vernante, Località Tetti Filibert, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale e autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in oggetto esplicitato;

Premesso che:

- con nota prot. n. 25897 del 22.04.2021, la Provincia aveva chiesto la regolarizzazione dell'istanza ed il proponente aveva dato debito riscontro in data 04.05.2021 con nota prot. di ric. n. 28757;
- con nota prot. n. 30460 dell'11.05.2021, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 15.03.2021, sul sito web istituzionale;
- decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 11.05.2021, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico del progetto, così come predisposto dal proponente;
- con la suddetta nota dell'11.05.2021 si era provveduto altresì ad integrare nel procedimento unico, il Comando provinciale VV.FF. di Cuneo, ai fini dell'espressione del parere di conformità alla normativa antincendio ex art. 2 DPR 37/98 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave e torbiere (omissis) qualora rientrino in uno dei seguenti casi: (omissis) cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria"* e prevede:
 - il rinnovo, con modifica e ampliamento, del progetto di coltivazione e recupero ambientale dell'area di cava, con aumento della volumetria di minerale estratto per garantire una produttività dell'impianto tale da garantire la sostenibilità tecnica ed economica dell'investimento;
 - la realizzazione dell'intero ciclo estrattivo-industriale nel sito Rabarì mediante la costruzione, accanto alla cava, dell'impianto di lavorazione e produzione di sabbie per vetro e per usi industriali in genere; tale soluzione permette la razionalizzazione e l'implementazione dell'intero ciclo produttivo con un impianto completamente rinnovato e integrato con nuove lavorazioni mirate al recupero di frazioni costituenti attualmente uno scarto, eliminando nel contempo la fase piuttosto onerosa del trasporto da Frabosa Sottana a Vernante;
 - la realizzazione di una derivazione da acque sotterranee e superficiali ad uso industriale per l'esercizio dell'impianto, in particolare per il funzionamento del ciclo di macinatura e selezione ad umido e per le attività legate all'estrazione (irrorazione strade e pulizia piazzali);
- in data 07 settembre 2021 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame;
- nel corso della medesima è stata evidenziata la necessità di chiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 57097 del 17.09.2021. Da tale data i termini del procedimento amministrativo erano stati sospesi sino alla trasmissione della documentazione integrativa e, comunque, fino alla conclusione dell'iter di approvazione della variante urbanistica al PRGC, di competenza dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì;
- la Ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa con le note prot. ric. n. 57594 del 21.09.2021, n. 72481 del 29.11.2021;

- la Ditta ha trasmesso inoltre integrazioni volontarie con nota prot. n. 3406 del 21.01.2022;
- con nota prot. di ric. n. 76444 del 16.12.2021, il Comune di Frabosa Sottana ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2021 di adozione della variante semplificata al P.R.G.C. vigente; con nota prot. di ric. n. 9666 del 14.02.2022, il Comune di Roccaforte Mondovì ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2022 di adozione della variante al P.R.G.C. vigente;
- ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 05 maggio 2022 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni chieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

1. parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** – formulato sulla base del parere espresso da:

- Ufficio Cave, con nota prot. n. 28020 del 04.05.2022, riguardante:
 - l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, riferito al progetto complessivo sviluppato su un arco temporale di anni **dieci**;
 - il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 23/2016, per anni **cinque**.

Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2189 del 14.06.2022 (**Allegato 1**);

- Ufficio Acque, con nota prot. n. 28360 del 05.05.2022, ai fini del rilascio della Concessione di acqua pubblica n. CN6292 (**Allegato 2**);
 - Settore Tutela del Territorio, con nota prot. n. 45188 del 22.07.2022, di assenso al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) da formalizzarsi da parte del SUAP Unione Montana Mondolè (**Allegato 3**);
2. Parere unico regionale favorevole relativo alla coltivazione e recupero ambientale dell'attività estrattiva in oggetto, formalizzato con nota prot. ric. n. 30840 del 17.05.2022 (**Allegato 4**), da parte della **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella succitata nota, che contiene i seguenti contributi:

- parere favorevole con prescrizioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico;
- parere forestale favorevole ai sensi della L.R. 45/1989, circa la compensazione a fronte di trasformazione boschiva, ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, e parere circa gli interventi di mitigazione e recupero ambientale del Settore Tecnico Piemonte Sud;
- parere favorevole con prescrizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. da parte del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale;

3. Parere favorevole con prescrizioni, relativo al progetto per la Concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN6292, formalizzato con nota prot. ric. n. 10995 del 18.02.2022 da parte della **Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo (Allegato 5)**;

4. Parere favorevole, formalizzato con nota prot. ric. n. 25806 del 26.04.2022, da parte dell'**ASL CN1** con le seguenti prescrizioni (**Allegato 6**):

“l'acqua piovana o comunque l'acqua reperita in loco potrà essere utilizzata a scopi tecnologici tra cui l'uso nei servizi igienici ad esclusiva finalità di acqua di cacciata dei WC installati presso la cava. In ogni caso sia l'acqua fredda sanitaria (utilizzate per lavarsi le mani, il viso, i denti,

per effettuare una doccia ecc.) dovranno possedere le qualità igienico sanitarie (microbiologica, chimica e organolettica) dell'acqua potabile, idonea al consumo umano.

Per quanto concerne la derivazione di acque ad uso industriale non si richiedono requisiti specifici della qualità dell'acqua non essendo utilizzata a scopo potabile.

Tale acqua in parte verrà derivata direttamente dal torrente (acqua superficiale), in parte dai drenaggi nell'area di cava assimilabili alla captazione di acque in subalveo (e quindi ai fini del prelievo assimilabili ad acque superficiali) ed infine in misura minore anche da acque sorgive che emergono al piede del versante roccioso. Dovrà essere cura della Ditta esecutrice delle opere evitare qualsiasi interferenza con opere di captazione a scopo idropotabile.

Per quanto riguarda l'uso dell'acqua sanitaria (lavaggio mani, docce ecc) si richiedono requisiti specifici della qualità dell'acqua.

Pertanto si richiede una descrizione più approfondita del trattamento, dell'uso e della destinazione di tale acqua e un'analisi della stessa vincolata alla potabilità.”;

5. Parere favorevole all'approvazione delle Varianti urbanistiche ai PRGC da parte del **Comune di Frabosa Sottana e del Comune di Roccaforte Mondovì**, formalizzati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2021 (**Allegato 7**) e deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2022 (**Allegato 8**);
6. Parere favorevole espresso dal rappresentante del **Comune di Frabosa Sottana** nel corso della Conferenza di Servizi, il quale afferma che procederà con la richiesta degli adempimenti per il rilascio del Permesso di Costruire nel quale verrà dato atto delle prescrizioni dettate in Conferenza.

A riunione conclusa risultano pervenuti agli atti del procedimento, i seguenti ulteriori pareri:

7. parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. formalizzato dalla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con nota prot. ric. n. 32968 del 25.05.2022, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute (**Allegato 9**);
8. approvazione del progetto, formulato da parte dell'**Ufficio Polizia Locale Faunistico ambientale** con nota prot ric. n. 39345 del 27.06.2022;
9. Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 186/2021 rilasciato dal **SUAP Unione Montana Mondolè (Allegato 10)**.

In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. ric. n. 28594 del 06.05.2022), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi. La variante proposta non amplia la perimetrazione finale della cava già autorizzata e non sono previste variazioni rispetto alla situazione finale di scavo.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.](#)
documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

- a) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- b) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti di controllo. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- c) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- d) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- e) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- f) deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- g) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- h) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visto il Decreto Presidenziale N. 78 del 23.06.2022 relativo all' approvazione del PEG 2022-2023.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";

- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”*;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. *“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.”*;
- il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R *“Attuazione dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”*;
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 “
- *Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)”*;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. *“Tutela ed uso del suolo”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”*;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 *“Gestione e promozione economica delle foreste”*;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*
- *il R.D. 25.07.1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”*

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 07 settembre 2021 e 05 maggio 2022, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Viste le note prott. di ric. n. 76444 del 16.12.2021 e n. 9666 del 14.02.2022 rispettivamente del Comune di Frabosa Sottana che ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2021 di adozione della variante semplificata al P.R.G.C. vigente e del Comune di Roccaforte Mondovì che ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2022 di adozione della variante al P.R.G.C. vigente.

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 05 maggio 2022- sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intervento proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da a) ad h), nonché di quelle contenute negli Allegati da 1 a 10, in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito alla variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì presentato da parte della Ditta Silver S.r.l., Località Tetti Filibert, 12019 – Vernante, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi. La variante proposta non amplia la perimetrazione finale della cava già autorizzata e non sono previste variazioni rispetto alla situazione finale di scavo.
2. **DI AUTORIZZARE** la Ditta Silver S.r.l., Località Tetti Filibert, 12019 – Vernante, P. IVA 00749750048, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì.
3. **DI VINCOLARE** l'autorizzazione Unica ed il giudizio positivo di compatibilità ambientale al **rispetto delle prescrizioni** - necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi - **indicate nei precedenti punti da a) ad h), nonché di quelle contenute negli Allegati da 1 a 10**, in premessa indicati, **che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;
4. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da a) ad h), delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo;
5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 07 settembre 2021 e 05 maggio 2022, così come riportati negli Allegati da 1 a 10, che qui si richiamano integralmente.
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - **l'Autorizzazione alla modifica ed ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava di quarzite nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì ex L.R. 23/2016 e s.m.i.**, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e di approvazione ex art. 8 delle varianti urbanistiche ai PRGC dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2189 del 14 giugno 2022 (**Allegato 1**);
 - **l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. per intervenire in zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale**, preso atto del parere favorevole formalizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo (**Allegato 9**) e della valutazione positiva ex art. 146, comma 5, del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte (**Allegato 4**), subordinatamente al rispetto delle condizioni formulate e contenute nei pareri citati;
 - **l'Autorizzazione Unica Ambientale** rilasciata dal SUAP Unione Montana Mondolè con Provvedimento n. 186/2021 (**Allegato 10**).
7. **DI RINVIARE**, ad atti separati, il rilascio delle seguenti autorizzazioni, necessarie per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, a seguito della notifica del presente provvedimento:
 - la Concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R e s.m.i. da formalizzarsi da parte del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Acque;
 - il Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e/o l'adozione di eventuali provvedimenti in materia urbanistico – edilizia da parte dei Comuni di Frabosa Sottana, e di Roccaforte Mondovì.

8. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
9. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 49 del 30.11.2021 di adozione della variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Frabosa Sottana (**Allegato 7**);
10. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 6 del 09.02.2022 di adozione della variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Comune di Roccaforte Mondovì (**Allegato 8**);
11. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, i Comuni di Frabosa Sottana e di Roccaforte Mondovì dovranno successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
12. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
13. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 4. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
14. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
15. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per l'ampliamento dell'attività estrattiva, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
16. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
17. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
18. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 - Determinazione Dirigenziale n. 2189 del 14.06.2022;
- ALLEGATO 2 – nota prot. n. 28360 del 05.05.2022 dell'Ufficio provinciale Acque;
- ALLEGATO 3 – nota prot. n. 45188 del 22.07.2022 dell'ufficio provinciale Tutela del Territorio;
- ALLEGATO 4 – nota prot. ric. n. 30840 del 17.05.2022 da parte della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;

- ALLEGATO 5 – nota prot. ric. n. 10995 del 18.02.2022 da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- ALLEGATO 6 – nota prot. ric. N. 25806 del 26.04.2022 da parte dell'ASL CN1;
- ALLEGATO 7 – deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2021 di adozione della variante al P.R.G.C. vigente da parte del Comune di Frabosa Sottana;
- ALLEGATO 8 – deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2022 di adozione della variante al P.R.G.C. vigente da parte del Comune di Roccaforte Mondovì;
- ALLEGATO 9 – nota prot. ric. N. 32968 del 25.05.2022 da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- ALLEGATO 10 – Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 186/2021 rilasciato dal SUAP Unione Montana Mondolè.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente Vicario
dott. Luciano Fantino



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.cave@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO CAVE
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo

2011/ 08.10/181

OGGETTO: art. 19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23.

Ditta SILVER S.R.L., con sede legale in Vernante (CN): rilascio autorizzazione modifica e ampliamento coltivazione e recupero ambientale cava quarzite nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì (CN)
Pos. Prov. QZ0007.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 15/03/2021, con prot. di ricevimento n. 16061, è stata depositata presso la Provincia di Cuneo istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 e segg. del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.r. 40/1998 e s.m.i. e contestuale istanza unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, in merito al progetto in oggetto, da parte del Sig. FERRARO Luigi, nato a Cairo Montenotte (SV) il 03/11/1949, residente a Cairo Montenotte (SV), in Via Colletto n. 71/A, in qualità di legale rappresentante della Ditta SILVER S.R.L. (P.IVA 00749750048), con sede legale in Loc. Tetti Filibert, Vernante (CN), da intendersi anche come richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della l.r. 23/2016 per la coltivazione e recupero ambientale della cava di quarzite ubicata nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, comprensiva inoltre di proposta di variante urbanistica al PRGC dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della l.r. 23/2016;
- in data 11/05/2021, con nota protocollo n. 30460, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in materia di rilascio del provvedimento autorizzativo unico comprensivo del provvedimento di VIA, ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata, a far data dal 15 marzo 2021, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- la disamina dell'intervento proposto è stata oggetto della procedura coordinata di V.I.A. ai sensi del D.lgs 152/2006, nell'ambito dei lavori delle Conferenze di Servizi, convocate ai sensi della vigente normativa;
- in data 16/12/2021, protocollo di ricevimento n. 76444, il Comune di Frabosa Sottana ha trasmesso il Verbale di **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2021** ad oggetto: "*Variante semplificata Cava Rabari - Approvazione.*", al fine di consentire l'approvazione del progetto minerario e della contestuale variante urbanistica in sede di Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 10, comma 6 del D.P.G.R. n. 11/R-2017;
- in data 14/02/2022, protocollo di ricevimento n. 9666, il Comune di Roccaforte Mondovì ha trasmesso la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09/02/2022** ad oggetto: "*Variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17*

bis della L.R. 56/1977 e ss.mm. relativa alla “Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì”. Parere favorevole per approvazione e disposizioni conseguenti.” al fine di consentire l'approvazione del progetto minerario e della contestuale variante urbanistica in sede di Conferenza di Servizi, come previsto dall'art. 10, comma 6 del D.P.G.R. n. 11/R-2017;

- in data 5 maggio 2022, si è svolta, in sede decisoria ed in modalità telematica, la Conferenza di Servizi ex articolo 27-bis D.Lgs 152/06 e s.m.i., a conclusione della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi favorevoli già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto;

- in data 17/05/2022, con prot. n. 30840, contenuta nel Parere Unico Regionale, è pervenuta la Relazione in adempimento all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, redatta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte, contenente una **valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. 42/2004, con prescrizioni**, in merito alla proposta progettuale presentata;

- in data 25/05/2022, con prot. n. 32968, dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo è pervenuto il **parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** per le opere proposte;

dato atto che, per quanto attiene il giudizio di compatibilità ambientale, si provvede con apposito atto autorizzatorio unico al cui interno confluisce anche il presente provvedimento, necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cava;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli **Allegati 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 12 della l.r. 23/2016, la presente autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89, nel rispetto dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti, che si allegano quali **Allegati 3 e 4, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**;

considerato altresì che gli esiti della procedura sopra descritta sono utili e sufficienti per il rilascio del presente provvedimento ex l.r. 23/2016;

Visti

- la legge regionale n° 23/2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” ed in particolare l'art. 19 che disciplina la proroga dell'autorizzazione;

- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale (...)” e la legge regionale n° 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i.;

- il Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R;

- il D. Lgs. 117/2008 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

- la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 “Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie”;

richiamate le seguenti raccomandazioni e adempimenti, in attuazione ai disposti normativi specifici contenuti nel parere tecnico espresso dall’Ufficio Cave della Provincia di Cuneo:

1. Il Titolare dell’autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, alla Regione Piemonte ed all’Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente il “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.Lgs. 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando, nello stesso luogo di lavoro, sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”.
2. L’area di cava sia recintata, ovvero sia comunque impedito l’accesso all’area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R..
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l’abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all’area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell’ambiente esterno.
4. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti.
5. Per il trasporto di tutti i materiali dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.
6. Durante il carico, lo scarico o comunque durante la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare.
7. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d’incidente.
8. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso.
9. In relazione alle immissioni di rumore nell’ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l’esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
10. Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 152/06).

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

DISPONE

- 1) **di autorizzare, sino a tutto il 31/05/2027**, ai sensi della Legge regionale n° 23/2016, in capo alla **Ditta SILVER S.R.L.**, con sede legale in Loc. Tetti Filibert, Vernante (CN) - P.IVA n. 00749750048 – il cui legale rappresentante è il Sig. FERRARO Luigi, nato a Cairo Montenotte (SV) il 03/11/1949, la modifica e l’ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava di quarzite nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che viene conservato agli atti e **nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;**
- 2) **di approvare ex art. 8 L.R. 23/2016 la variante urbanistica** al P.R.G.C. del Comune di Frabosa Sottana, acquisito il parere favorevole del Comune, espresso con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2021** ad oggetto: “*Variante semplificata Cava Rabari - Approvazione.*”;
- 3) **di approvare ex art. 8 L.R. 23/2016 la variante urbanistica** al P.R.G.C. del Comune di Roccaforte Mondovì, acquisito il parere favorevole del Comune, espresso con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09/02/2022** ad oggetto: “*Variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi del comma 15 bis dell’art. 17 bis della L.R. 56/1977 e ss.mm. relativa alla “Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì”. Parere favorevole per approvazione e disposizioni conseguenti.*”;
- 4) **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 10, comma 12 della l.r. 23/2016, la presente autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89, nel rispetto dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti, che si allegano quali **Allegati 3 e 4, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento ed alle cui prescrizioni si fa espresso rinvio;**
- 5) **di dare atto che**, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 della l.r. 23/2016, dopo un anno dalla scadenza dell’autorizzazione, in assenza di richieste di rinnovi, se i lavori di recupero ambientale non risultano ultimati, la Provincia provvede, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, ovvero emette diffida nei confronti del titolare dell’autorizzazione alla regolare esecuzione delle opere necessarie, entro un congruo termine;
- 6) **di dare atto che**, ai sensi del comma 3 dell’art. 32 della l.r. 23/2016, la mancata esecuzione dei lavori entro i termini indicati nella diffida citata al precedente punto, comporta l’escussione da parte della Provincia della garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699;
- 7) **di trasmettere il presente provvedimento** all’Ufficio VIA provinciale al fine della predisposizione del provvedimento unico di cui al d.lgs.152/2006;
- 8) **di subordinare** l’efficacia della presente autorizzazione **all’avvenuta accettazione della polizza fidejussoria** di cui alla D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 e relativa notifica;
- 9) **di dare atto che** sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti;
- 10) **di dare atto che** è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- 11) **di dare atto che** qualora venisse constatata la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento autorizzativo, verrà dato avvio alla procedura di decadenza, fermi restando le sanzioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa;

12) di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Estensore: Dott. Ing. Chiara VAILATI

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE MINERARIA DELLA CAVA DI QUARZITE SITA NEI COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E ROCCAFORTE MONDOVI', AUTORIZZATA IN CAPO ALLA DITTA SILVER S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VERNANTE (CN), TETTI FILIBERT (QZ0007)

La coltivazione mineraria deve avvenire secondo quanto previsto nella documentazione progettuale allegata all'istanza della Ditta, come modificata nella documentazione integrativa successivamente prodotta, purché compatibile con le seguenti prescrizioni.

1. I lavori sono autorizzati esclusivamente sui seguenti mappali, oggetto di istanza di rinnovo, modifica e ampliamento, come modificata nella documentazione integrativa presentata:
 - n. 310-346-347-360-361-362-363-364-365-366-367-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-423-424-425-426-427-428-429-470-484-485-486-539-545-546-547-777-782 del **Foglio n. 20**, censiti al Catasto Terreni del Comune di Frabosa Sottana;
 - n. 143-145-190-226-228-243 del **Foglio n. 40**, censiti al Catasto Terreni del Comune di Roccaforte Mondovì.
2. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo e, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività.
3. Il Titolare dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al **31 dicembre**. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Provincia ogni anno entro il **30 aprile** dell'anno successivo;
 - b. presentare entro il **30 aprile** la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - c. corrispondere l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto.
4. Entro il **30 aprile**, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare alla Provincia di Cuneo, ai Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, al Settore di Polizia Mineraria, Cave e Miniere, al Settore Geologico ed al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, al Ministero Beni ed Attività culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell'intero intervento: coltivazione mineraria, stoccaggi temporanei e depositi definitivi dei rifiuti da estrazione, interventi di recupero ambientale e regimazione acque meteoriche. Contestualmente deve essere presentata una nota tecnica che riporti un consuntivo circa i quantitativi dei materiali movimentati nel corso dell'anno precedente, specificandone la destinazione e distinguendo tra il materiale utile ed i rifiuti da estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento. Devono inoltre essere illustrati nel dettaglio gli interventi di recupero ambientale realizzati, distinguendo tra gli interventi di neorealizzazione e i lavori di manutenzione a carico delle aree recuperate in precedenza e deve essere fornita una previsione delle opere da realizzare nel corso dell'anno successivo.
5. In relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008, la Ditta deve effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli deve essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
6. Entro il **30 marzo** di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera.
7. La coltivazione della parte alta del giacimento, a partire dalla sommità di Cima Friosa, può essere avviata solo una volta terminata la realizzazione e la messa in funzione del sistema di trasporto del materiale in sotterraneo, completo degli impianti previsti.
8. Con riferimento alle opere in sotterraneo progettate per il trasporto del materiale estratto, deve essere inviata alla Provincia di Cuneo, ai Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, al Settore di Polizia Mineraria, Cave e Miniere, al Settore Geologico ed al Settore tecnico Piemonte Sud una relazione di fine lavori, in cui vengano illustrati nel dettaglio gli interventi di sostegno e di consolidamento realizzati per garantirne la stabilità a lungo termine e siano

fornite le caratteristiche tecniche degli impianti installati.

9. Con il procedere della coltivazione, per ribassi successivi, devono essere posizionate le reti paramassi, a protezione dei versanti a valle, come previsto nella documentazione progettuale presentata.
10. Per tutta la durata dell'intervento estrattivo devono essere mantenute in efficienza le reti paramassi previste in progetto, provvedendo alla periodica rimozione del materiale eventualmente trattenuto.
11. Durante la coltivazione del giacimento, il materiale abbattuto deve prontamente essere avviato al fornello di gettito, senza ricorrere ad eventuali stoccaggi temporanei in prossimità dei fronti di scavo.
12. Per la realizzazione dei diversi interventi previsti in progetto (impostazione dei nuovi fronti di scavo in ampliamento, coltivazione mineraria, movimentazione del materiale estratto, realizzazione delle strutture di contenimento paramassi, interventi di recupero ambientale ecc...), si operi in maniera coordinata tra i diversi cantieri in cui l'area complessiva risulta suddivisa.
13. La coltivazione proceda per fette orizzontali discendenti. Al termine della coltivazione di ogni fetta, devono essere eseguite accurate operazioni di disaggio al fine di rimuovere i cunei di roccia potenzialmente instabili, garantendo la stabilità dei singoli gradoni residui.
14. Nella fase di riprofilatura finale delle diverse porzioni dei fronti di cava, devono essere rispettate le geometrie verificate in fase di progetto, come modificato nella documentazione integrativa presentata.
15. La gestione dei rifiuti di estrazione deve avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
16. La struttura di deposito definitivo dei rifiuti di estrazione, prevista in sponda destra del Torrente Maudagna, deve essere realizzata secondo quanto illustrato nella documentazione integrativa presentata, mediante posa del materiale dal basso verso l'alto, per strati successivi, di potenza non superiore ad un metro, singolarmente compattati, previa posa dei drenaggi interni, realizzazione della scogliera in massi lungo il perimetro di base e dell'argine esterno in materiale detritico grossolano.
17. Per tutta la durata dell'intervento, le strutture di deposito definitivo devono essere gestite e monitorate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2008.
18. Sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione ed all'adeguamento della rete di drenaggio in funzione dell'evoluzione dei lavori, affinché tutte le acque provenienti dalle diverse zone di cava vengano convogliate all'interno dei bacini di raccolta e delle vasche di sedimentazione previsti, prima del loro scarico nel reticolo idrografico superficiale.
19. Per quanto possibile, devono essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla fase preparatoria per l'impostazione del nuovo cantiere in ampliamento che alle operazioni di coltivazione mineraria e di recupero ambientale.
20. Al termine della coltivazione e degli interventi di recupero ambientale, deve essere mantenuto l'accesso alle diverse porzioni dei fronti di cava al fine di consentire interventi di monitoraggio e di manutenzione.
21. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.
22. La coltivazione dell'area avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.

L'inadempienza, anche parziale, delle prescrizioni impartite è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 23 della L.r. 23/2016, previo provvedimento di diffida, e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI QUARZITE SITA NEI COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E ROCCAFORTE MONDOVÌ, AUTORIZZATA IN CAPO ALLA DITTA SILVER S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VERNANTE (CN), TETTI FILIBERT (QZ0007)

I lavori di recupero ambientale conseguenti alla coltivazione mineraria devono essere realizzati secondo quanto previsto nella documentazione progettuale ed integrativa allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti prescrizioni.

1. Le porzioni di scarpata delle discariche minerarie che avranno raggiunto la morfologia definitiva prevista in progetto dovranno essere interessate dagli interventi di recupero ambientale progettati nella prima stagione vegetativa utile successiva alla loro profilatura.
2. Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione delle sistemazioni intensive previste in progetto nelle aree adiacenti alla rete di smaltimento delle acque meteoriche (gradonate vive, posa di georete in cocco, inerbimenti, posa di tale o piantine radicate, ecc.). Al fine di garantire sia la funzione di consolidamento, che quella di mascheramento delle opere di regimazione, gli interventi progettati devono essere realizzati in stretta successione temporale al completamento della rete drenante e gli impianti delle talee di salici dovranno essere effettuati entro la prima stagione vegetativa utile.
3. Tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creano gradualmente con l'avanzare della coltivazione, devono essere realizzati nel più breve tempo possibile.
4. Al fine di prevenire possibili problemi di erosione superficiale, si proceda all'esecuzione degli interventi di idrosemina a carico di tutte le superfici scoperte che hanno raggiunto la conformazione definitiva (versanti, pedate e di quelle relative alla viabilità di servizio, non interessate dal passaggio dei mezzi (versanti, scarpate di raccordo, ecc.).
5. In riferimento al punto precedente, si evidenzia che tutti gli inerbimenti previsti sulle diverse porzioni di cava e sulle discariche minerarie, devono essere realizzati mediante la tecnica dell'idrosemina con tipologia bianco-verde, al fine di superare eventuali criticità legate all'acclività, alle caratteristiche del substrato su cui si opera, alle condizioni stagionali e alle variabili condizioni climatiche.
6. Devono essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, sia per quanto riguarda la coltivazione, sia per i conseguenti lavori di recupero ambientale.
7. Nel caso in cui dovesse risultare necessario l'approvvigionamento di terreno vegetale di origine alloctona, deve essere presentata a tutti gli Enti competenti una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale.
8. Con riferimento al punto precedente, l'eventuale utilizzo di terreno vegetale di provenienza esterna al sito di cava deve essere il più possibile limitato alle aree di oggetto di recupero ambientale più distanti dal Torrente Maudagna, al fine di contenere, in particolare in corrispondenza dell'intorno del corso d'acqua, l'eventuale introduzione di materiale di propagazione di specie alloctone e potenzialmente invasive.
9. Il terreno vegetale sia autoctono, che di provenienza esterna, deve essere stoccato in cumuli di ridotta altezza, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale; deve inoltre essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento. Devono infine essere previste regolari trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
10. L'impianto delle specie arboree deve seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo un aspetto il più naturaliforme possibile.
11. Deve essere garantita l'accessibilità alle diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale al fine di garantirne la corretta manutenzione.
12. Per le diverse porzioni di cava, al completamento dei lavori sia di coltivazione che di recupero ambientale, e comunque prima della richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria prestata, la Ditta deve inviare alla Provincia di Cuneo, ai Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì,

al Settore di Polizia Mineraria, Cave e Miniere, al Settore Geologico ed al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, al Ministero Beni ed Attività culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, un'apposita documentazione (relazione tecnica con allegati fotografici, cartografici e rilievo topografico finale) attestante la corretta esecuzione e completamento di tutti gli interventi eseguiti, secondo quanto autorizzato e prescritto.

13. La coltivazione ed il recupero ambientale avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
14. Entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
15. Qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, la Provincia attuerà quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata.
16. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
17. Al termine degli interventi di recupero ambientale venga inviata Provincia di Cuneo, al Comune di Frabosa Sottana, al Comune di Roccaforte Mondovì, al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere, al Settore Geologico ed al Settore tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte, al Ministero Beni ed Attività culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, una comunicazione di fine lavori, allo scopo di stabilire la data di inizio del periodo di manutenzione delle opere di recupero, la cui conclusione risulta vincolante per la liberazione della garanzia fidejussoria prestata dalla Ditta esercente.
18. I lavori di recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
19. L'inadempienza alle prescrizioni precedenti è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 23 della L.r. 23/2016.
20. In esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/16, l'importo della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissata in Euro **1.272.677 (unmilione duecento settantadue milaseicentoseventasette).**

Si precisa che la cauzione soprariportata dovrà essere prestate a favore della Provincia di Cuneo in quanto Ente beneficiario. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni di seguito precisate. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata domanda alla Provincia di Cuneo, corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative, riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte, sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate, con l'eventuale distinzione in tipologie e da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati con puntuale riferimento al progetto ed alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori. La relazione allegata alla domanda di liberazione dell'intero importo della fidejussione dovrà comprendere anche la "verifica di ottemperanza" a tutte le previsioni o prescrizioni contenute negli atti autorizzatori. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi de D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- a. estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione provinciale). La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale, ovvero tre anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;

- b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso

L'inadempienza, anche parziale, delle prescrizioni impartite è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 23 della L.r. 23/2016, previo provvedimento di diffida, e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Allegato 3



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)/A1819C
Classificazione (*)13.200.VALEST20.409/2014A.24

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Alla Direzione Regionale A19000
Settore A1906A - Polizia Mineraria
Cave e Miniere
Via Pisano 6 - 10152 - TORINO

e, per conoscenza,

Alla Direzione Regionale A1600A
Settore A1618A Tecnico Piemonte
Sud - Ufficio di Corso Kennedy
7/bis - CUNEO

Alla Provincia di Cuneo
Ufficio VIA
Ufficio Cave
Corso Nizza n. 21- 12100 CUNEO

Riferimento Prot. n. 3847/2021 del 14/04/2022 (Ns Prot. n. 16423/2022 del 14/04/2022)

OGGETTO: D.lgs 152/2006 - ll.rr n. 45/1989, 23/2016 e 40/1998 - Ampliamento (prosecuzione) della coltivazione e recupero ambientale con realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabarì, sita nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Ditta SILVER S.r.l. - Località Tetti Filibert - Vernante (CN).

Parere idrogeologico di competenza ex l.r. 45/89 ai fini della formazione del parere unico regionale, dell'autorizzazione ex l.r. 23/16 e del giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. 40/98.

In riscontro alla convocazione dei lavori della seconda riunione della Conferenza dei Servizi VIA presso la Provincia di Cuneo, e della conseguente richiesta di espressione del parere di competenza ai fini della formazione del parere unico regionale relativamente al procedimento amministrativo in oggetto (Ns. protocollo n. 16423/2022 del 14/04/2022), viene reso il presente parere, riferito alla documentazione integrativa consultata all'indirizzo internet: https://vfs.provincia.cuneo.gov.it/?page_id=105756.

Il presente parere "idrogeologico" si riferisce al primo quinquennio di progetto richiesto in autorizzazione e, come stabilito dalla l.r. 45/89 e precisato dalla Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018, è mirato alla verifica della compatibilità dell'intervento a progetto con la stabilità dei versanti,

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270

1

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00004879 del 09/05/2022 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00019258 del 06/05/2022



del manto nevoso e del regime delle acque superficiali e profonde, e non entra nel merito della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti legati alla pubblica e privata incolumità.

Viene inoltre fornito il parere idrogeologico di cui alla l.r. 45/89 anche relativamente ai terreni destinati ad attività produttive di trasformazione del minerale estratto (piazzale inferiore posto alla base del fronte gradonato), fermo restando che tale contributo non sostituisce gli eventuali ulteriori pareri di soggetti competenti (ad esempio in materia urbanistica, idraulica e di utilizzo delle acque). Da ultimo, a titolo collaborativo, vengono rese anche alcune considerazioni in ordine agli aspetti ambientali legati alla geologia riferiti al progetto complessivo agli atti, anche ai fini del giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. d.lgs 152/2006 e l.r. 40/98.

Elenco degli elaborati integrativi presentati relativamente al primo quinquennio richiesto in autorizzazione ex l.r. 23/16 e 45/89 e agli aspetti geologico-ambientali del progetto complessivo

Rammentato che in fase istruttoria non si erano rilevate particolari interferenze tra il progetto di coltivazione mineraria e l'assetto idrogeologico del territorio in corrispondenza del settore oggetto di ampliamento, si rileva che la documentazione integrativa presentata ha dato puntuale riscontro alla richiesta di integrazioni prodotta dal Settore scrivente (nota Ns. protocollo n. 33357 del 16/07/2021) consentendo il completamento dell'istruttoria e l'espressione del presente parere. In particolare:

- in riscontro alla richiesta n. 1: "sugli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente differenziate le aree minerarie, per le quali risulta necessaria l'autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 23/16 e 45/89 (e quindi il parere tecnico di questo Settore regionale) da quelle produttive, soggette ad altra normativa" i progettisti hanno provveduto riportando negli elaborati cartografici di progetto in revisione i limiti delle aree per le quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della legge mineraria, distinguendoli da quelli che secondo il nuovo PRG dovranno diventare aree produttive;
- in riscontro alla richiesta n. 2: "verifica di ottemperanza in relazione al recepimento nella gestione del cantiere e nel progetto in esame delle due prescrizioni vincolanti imposte nell'ambito del giudizio di VIA "2015" da questo Settore relativamente alla pendenza massima delle alzate dei gradoni dei fronti in roccia a valle della galleria e del cumulo di scarica posto nel settore Nord dell'area mineraria" è stato certificato dal proponente il recepimento delle due prescrizioni in parola: in particolare, la documentazione integrativa riporta testualmente: "l'inclinazione delle alzate dei gradoni antistanti il piazzale d'imbocco della galleria è contenuta entro 60° dall'orizzontale, mentre la singola scarpata del cumulo di scarica nord ha inclinazione contenuta entro un massimo di 28° circa e una inclinazione d'inviluppo di circa 25°";
- in riscontro alla richiesta n. 3: "valutazione critica dei dati strutturali raccolti, andando a valutare l'opportunità di integrare il rilievo geostrutturale effettuando uno stendimento o quanto meno delle misure "random" su superfici ortogonali rispetto a quelle già eseguite" i progettisti hanno provveduto all'effettuazione di un rilievo geostrutturale integrativo in corrispondenza di una scarpata rocciosa, circa ortogonale rispetto alle direzioni prevalenti degli altri rilievi disponibili (E-W e NW-SE), posta in prossimità del piazzale di quota 1080 (dove è prevista la realizzazione del fornello di gettito).

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



- in riscontro alla richiesta n. 4: "valutazione della stabilità del manto nevoso sui pendii più acclivi in ragione del previsto taglio delle esistenti superfici boscate, prevedendo, se necessario, opportuni interventi" i progettisti hanno prodotto delle considerazioni generali e operative, atte a minimizzare possibili condizioni predisponenti all'instabilità del manto nevoso.

- in riscontro alla richiesta n. 5: "proposta di piano di controllo, in fase di cantiere e a esaurimento della coltivazione, della struttura di deposito dei limi di coltivazione ancora da realizzare in destra idrografica: tale piano avrà lo scopo di controllare la corretta crescita del cumulo e l'entità di eventuali deformazioni" è stato predisposto uno schema di controllo visivo e numerico (controllo topografico) per punti.

Era poi stata formalizzata, sempre in fase istruttoria, al fine di rendere anche un contributo in ordine agli aspetti ambientali legati della geologia, una richiesta di revisione critica del sistema integrato (cava + area produttiva) di raccolta e smaltimento delle acque sotterranee, volto a minimizzare la realizzazione di tubazioni interrato per l'allontanamento delle acque. In relazione a tale richiesta i progettisti hanno provveduto a recepire, per quanto a loro avviso possibile, l'indicazione dello scrivente Settore, limitando, nell'area di cava, le tubazioni al solo sottoattraversamento di alcuni tratti della pista di arroccamento. Per contro, nell'area del nuovo impianto di trasformazione del minerale, pur avendo operato una revisione dell'intero sistema, una rete di tubazioni sotterranee risulta comunque presente. I progettisti giustificano tale scelta con la necessità "ambientale" di mantenere distintamente separate le varie tipologie di acque (meteoriche, sotterranee, industriali di alimentazione dell'impianto produttivo...).

Istruttoria

Per la parte di progetto concernente l'estrazione della quarzite, dall'esame delle cartografie riviste dal proponente in fase integrativa, emerge chiaramente come le superfici soggette a vincolo idrogeologico oggetto di modifica e trasformazione (circa 95.000 metri quadri di cui circa 30.000 boscati, per un volume complessivo di circa 600.000 metri cubi comprensivi di scavo più riporto) siano ampiamente contenute all'interno del perimetro minerario assoggettato positivamente a VIA (anno 2015). In sede di redazione della documentazione integrativa il proponente ha altresì certificato l'avvenuta ottemperanza in ordine alle due prescrizioni dettate nel nostro precedente parere favorevole (Ns. protocollo n. 49789 del 02/10/2015). Gli ulteriori dati geostrukturali acquisiti su stendimento a diversa orientazione rispetto a quelli utilizzati in precedenza, hanno confermato una buona coerenza con le misure medie dell'ammasso roccioso già definite nelle precedenti fasi di rilievo (anni 2013-2014 e 2019).

Per quanto concerne l'asportazione della superficie boscata e quindi della perdita di funzione di protezione idrogeologica svolta da quest'ultima, specialmente rispetto alla stabilità del manto nevoso, i progettisti osservano che le operazioni di asportazione della coltre boscata saranno realizzate secondo fasi successive, strettamente legate alla progressione delle fette discendenti di coltivazione (di altezza 10 m) e mantenendo un profilo del versante caratterizzato, dall'alto verso il basso, da un'ampia superficie pianeggiante (corrispondente alla pedata di cava - in corrispondenza della quale l'eventuale manto nevoso accumulato poggerà su una superficie sub

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



orizzontale debolmente inclinata verso monte), separata dal pendio in condizioni naturali da una scarpata, di dislivello di 10 m circa che sarà oggetto di disboscamento.

Si ritiene che tale scelta progettuale sia, per quanto attiene la presenza del vincolo per scopi idrogeologici, accettabile, a condizione che vengano scrupolosamente rispettate sia la geometria sopra descritta sia la progressione con asportazione per "fette limitate" della copertura boschiva. Da ultimo, per quanto attiene le strutture di deposito il proponente ha previsto un sintetico protocollo di controllo, basato su controlli visivi continui e monitoraggi topografici a cadenza annuale; si ritiene tale protocollo accettabile a condizione che, qualora i controlli visivi mostrassero indizi di deformazioni, si provveda a quantificare gli stessi con rilievi topografici dedicati.

Per quanto attiene invece il piazzale di base della cava dove è prevista la realizzazione dell'impianto di lavorazione del minerale, ubicato in sinistra idrografica del T. Maudagna, la documentazione consultata ha evidenziato come su detto piazzale, peraltro di origine antropica (e quindi già modificato e trasformato rispetto alle iniziali condizioni di naturalità) verranno realizzati n. 4 edifici, un piazzale e della viabilità di servizio, oltre a una serie di opere di captazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Le opere edilizie consistono, sostanzialmente, in uffici e servizi, una costruzione necessaria alla lavorazione, trasformazione, stoccaggio e confezionamento del materiale di cava, una costruzione dedicata all'impianto di frantumazione terziaria (lavaggio-macinazione-classifica inerti) e, infine, un edificio ove avrà sede l'impianto di asciugatura dei fini di lavaggio. Oltre alle costruzioni necessarie alla lavorazione del materiale estratto, il piazzale verrà ulteriormente impermeabilizzato attraverso la bitumatura di piazzali e viabilità; inoltre, è prevista la realizzazione di opere di captazione delle acque da utilizzarsi nel processo industriale (trincee drenanti). Dalla consultazione della tavola di progetto 4.2-geo, che riporta la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del Comune di Frabosa Sottana, emerge che il piazzale in esame ricade in classe II (Porzioni di territorio a bassa pericolosità geomorfologica, edificabili con l'adozione di modesti accorgimenti tecnici): non risultano perimetrati nell'area di intervento e nel suo intorno dissesti di versante (e, ovviamente, torrentizi, non essendo presente una rete idrografica minore significativa); solamente più a monte dell'area in esame, ma in destra idrografica, dove il reticolo minore è più sviluppato, è riconosciuta un'area di conoide attiva (Ca). In definitiva, fatte salve diverse condizioni di pericolosità e dissesto, verificate successivamente all'approvazione del PRGC vigente (che risulta adeguato al PAI a seguito della variante strutturale dell'anno 2010), sulla base delle considerazioni sopra esposte, e per quanto di conoscenza del Settore scrivente in relazione alla documentazione tecnico amministrativa consultata per via telematica sul sito web della Provincia di Cuneo, si ritiene che le ulteriori modifiche e trasformazioni del piazzale posto in sinistra idrografica del T. Maudagna siano compatibili con l'equilibrio idrogeologico dell'area a condizione che venga curato con particolare attenzione lo smaltimento e il recapito delle acque raccolte nella rete naturale.

Conclusioni

Visto il complesso della documentazione di base e integrativa consultata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex l.r. 45/89, parere favorevole relativamente alla prima fase quinquennale di ampliamento della coltivazione e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, sita nei Comuni di

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) i fronti di coltivazione dovranno essere lasciati in condizioni di stabilità, prevedendo adeguate ispezioni degli stessi dopo ogni ribasso, allo scopo di verificare la presenza delle porzioni instabili di cui dovrà essere previsto l'eventuale disaggio. Particolare attenzione dovrà comunque sempre essere rivolta ad eventuali situazioni locali che possano comunque determinare instabilità, nonché a sistemi di discontinuità non previsti che risultino subparalleli ai fronti;
- 2) le operazioni di scopertura e di rimozione di materiale sterile dovranno essere sempre condotte configurando le scarpate di scavo e di riporto provvisorie secondo pendenze che ne garantiscano la stabilità e comunque mai superiori all'angolo di attrito caratteristico. Le operazioni di abbattimento dovranno essere sempre precedute da un'accurata ispezione dell'ammasso roccioso e dello stato di fratturazione dello stesso, ponendo particolare attenzione alla presenza di fratture con direzione parallela a quella del fronte che potrebbero risultare a franapoggio;
- 3) qualora in fase di cantiere emergessero situazioni geologiche difformi rispetto a quelle prese in conto in sede di redazione del progetto, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo geologico e geomeccanico, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Nel caso in cui le risultanze di tali aggiornamenti portassero a definire caratteristiche geologiche o geomeccaniche del giacimento differenti rispetto a quelle utilizzate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità dei fronti (comprese le verifiche di stabilità globali) ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche degli stessi, al fine di garantire le condizioni di stabilità richieste dalla normativa vigente in materia. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti;
- 4) oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs. 624/1996, dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava, dei piazzali, delle strutture di deposito e dei suoi intorni; sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità;
- 5) l'eliminazione della superficie boscata, che svolge un importante ruolo di protezione idrogeologica dei versanti, dovrà avvenire per fasi successive, secondo le geometrie e le modalità di ribasso previste in progetto e specificate nella documentazione integrativa;
- 6) le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate in modo da garantire il più possibile l'invarianza idraulica rispetto alla situazione preesistente e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
- 7) i fossi di guardia dovranno essere periodicamente mantenuti al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza;

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



- 8) in ogni caso, nei punti di recapito delle acque di cantiere nella rete naturale dovranno essere realizzati opportuni accorgimenti antierosivi, quali, ad esempio, soglie rivestite in pietrame;
- 9) al piazzale di coltivazione dovrà essere assegnata una minima pendenza sia in direzione delle canalette di regimazione delle acque, sia nel verso di deflusso delle canalette stesse, compatibile con le pendenze di progetto di queste ultime;
- 10) la morfologia finale al termine del primo quinquennio dovrà garantire il naturale deflusso delle acque afferenti l'area di cava al fine di eliminare o quantomeno limitare il più possibile il temporaneo ristagno delle stesse e garantire il più possibile l'invarianza idraulica;
- 11) nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi;
- 12) si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area di coltivazione autorizzata; sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;
- 13) le opere di regimazione idraulica caratterizzate da maggiore acclività o comunque soggette a fenomeni erosivi dovranno essere rivestite con "tessuto non tessuto"; in ogni caso, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento;
- 14) in corrispondenza delle opere di regimazione idraulica caratterizzate da maggiore acclività dovranno essere previsti opportuni manufatti, quali pozzetti di salto, finalizzati alla dissipazione dell'energia del flusso;
- 15) lungo le piste di servizio dovranno essere realizzate le opere previste per la regimazione delle acque. In aggiunta a tali opere, al fine di diminuire i fenomeni erosivi della sede stradale, dovranno altresì essere previsti sciacqui trasversali in lamiera, pietra, legname o altro materiale adatto, con un intervallo medio di dieci metri nei tratti soggetti a maggior erosione da parte delle acque meteoriche, prevedendo possibilmente lo scarico in corrispondenza di tratti in roccia;
- 16) le strutture di deposito dovranno essere controllate secondo il piano proposto in documentazione integrativa ma con l'obbligo di provvedere alla quantificazione di eventuali deformazioni, verificate in fase di ispezione visiva, attraverso un immediato controllo topografico;
- 17) come già ottemperato e secondo quanto prescritto nel nostro precedente parere (Ns. protocollo n. 49789 del 02/10/2015) dovrà essere mantenuto, per il cumulo di discarica posto nel settore nord del piazzale, una pendenza massima del singolo gradone non superiore a 30° e una pendenza di inviluppo non superiore a 25°;
- 18) anche sul piazzale ove è prevista la realizzazione degli edifici produttivi, e delle relative pertinenze di servizio (piazzali, viabilità), come già previsto dalla precedente prescrizione n.12, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270

6



la rete; sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;

- 19) particolare cura dovrà essere rivolta al controllo e alla manutenzione periodica della vasca di sedimentazione posta al limite est del piazzale.

Per quanto attiene il giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. 40/98, vista la proposta di creazione di una superficie impermeabilizzata - per effetto della realizzazione di costruzioni ad uso industriale e relative pertinenze, quali piazzali e viabilità interna - considerando che le condizioni ambientali e, nell'ambito di competenza, quelle di carattere idrogeologico, possano essere soggette a significativi cambiamenti in un contesto futuro anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto, a titolo collaborativo si rimarca l'opportunità che la ditta esercente la cava attui costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete di raccolta e smaltimento delle acque, con particolare riferimento a quella interrata presente nel piazzale inferiore.

L'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

dott.ssa Paola Magosso

sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il Funzionario Referente:

dott. geol. Marco Fissore

Tel. 0171 321968 - Cell. 331 6501110

e-mail: marco.fissore@regione.piemonte.it

visato/firmato elettronicamente mediante annotazione

formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bozano, 44
10121 - Torino
0114321270



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1618A

Classificazione: 01 - 13.999 - VIDR - 158/2022A

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Allegati: ===

Spett.le Settore Polizia Mineraria, Cave e
Miniere (A1906A)
via Pisano, 6
10152 TORINO
(c.a. D.ssa Claudia Rostagno)

(inviato tramite DOQUI-ACTA)

e, p.c. Spett.le Settore Geologico
Ufficio di Cuneo
C.so Kennedy, 7bis
12100 CUNEO

(inviato tramite DOQUI-ACTA)

Spett.le Provincia di Cuneo
→ Settore Presidio del Territorio
Ufficio VIA
→ Settore Risorse del Territorio
Ufficio cave
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO

PEC:

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.r. 40/1998 e s.m.i..
L.r. 45/1989, L.r. 4/2009 art. 19.
Proponente: Silver S.r.l.
Comuni: frabosa Sottana e Roccaforte M.vì - Località: Cava Rabari
Variante progettuale con ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava
Rabari.
Convocazione seconda seduta della Conferenza di Servizi.
Comunicazioni.

In data 29/04/2022 (ns. Prot. n. 53206) è pervenuta la nota della Provincia di Cuneo con cui si convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi per l'esame della pratica in oggetto il giorno 05/05/2022.

Referenti: Maglioni Fabrizio

Tel.: 0171 - 321.938

e-mail: fabrizio.maglioni@regione.piemonte.it

Ufficio di Cuneo: Corso Kennedy, 7 bis - 12100 CUNEO

Tel. 0171-321.911



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it

Conseguentemente all'esame della documentazione progettuale integrativa, si formulano le considerazioni che si riportano di seguito.

1. L.r. 45/1989, espressione del parere forestale.

La superficie boscata interferita per l'attività di cava con la variante proposta è pari a ca. 5.600 mq, ai quali devono aggiungersi i ca. 24.500 mq, per un totale di 30.151 mq; a questa devono aggiungersi 17.797 mq in variante di bosco da trasformare per la realizzazione di un'area di deposito.

Complessivamente la superficie oggetto di trasformazione, tutta boscata, assomma a 47.948 mq, tenendo conto di quanto già precedentemente approvato e dell'ampliamento in variante.

Sulla base di quanto previsto dalla Circolare PGR n. 3/AMB del 10/09/2018, par 4.1 lettera b), deve esprimersi il parere forestale ai sensi della L.r. 45/1989.

Tenuto conto dei contenuti della documentazione progettuale e delle relative integrazioni, si esprime parere forestale favorevole ai sensi della L.r. 45/1989, alla trasformazione di complessivi 47.948 mq.

2. Trasformazione boschiva ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19 e importo della compensazione.

Tenuto conto delle integrazioni pervenute, si assume, come già precedentemente indicato nella nota sopra citata, che la superficie boscata oggetto di trasformazione risulta pari a 4,7948 ha.

Ciò comporta che, il valore dell'importo della compensazione da pagare diviene pari a **60.890,62 euro**, confermando l'importo indicato nelle integrazioni progettuali.

Per quanto attiene alle modalità di pagamento, a seguito del recepimento del D.L. 76/2020, dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione devono essere eseguiti attraverso il **sistema PagoPA**. Pertanto l'interessato è tenuto a **dare la comunicazione dell'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, che provvederà a predisporre e trasmettere l'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della cauzione tramite il sito internet PiemontePAY**”:

(<https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/>).

Una volta entrati nel sito per pagare si devono seguire i seguenti passaggi:

- bisogna fare clic su **PAGA CON PIEMONTEPAY CON IUUV** (Identificativo Unico di Versamento);
- inserire il codice IUUV o CODICE AVVISO ricevuto dall'Ente;
- inserire il proprio codice fiscale;
- controllare che i dati inseriti siano validi e confermarli con l'indirizzo e-mail (NON PEC), prestare il consenso dei dati personali e verificare il test Captcha (è il sistema informatico obbligatorio per controllare che sta operando una persona reale e non un robot);
- procedere al pagamento on-line (con le modalità sopra indicate) oppure stampare l'avviso per pagare presso sportelli fisici ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, oppure presso gli uffici postali.

Referenti : Maglioni Fabrizio

Tel.: 0171 - 321.938

e-mail: fabrizio.maglioni@regione.piemonte.it

Ufficio di Cuneo: Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO

Tel. 0171-321.938

AUTORIZZAZIONE D'INTERESSE REGIONALE N. 2189 del 14/08/2022

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUIGIANO FANTINORI stampato il giorno 28/07/2022
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

3. Interventi di mitigazione e recupero ambientale.

In questo caso, vista la relazione progettuale iniziale e le integrazioni pervenute, si concorda con le tipologie e le modalità realizzative degli interventi proposti.

Si propone di consigliare la prosecuzione delle cure colturali sino al 5^a anno post-impianto, in concomitanza con particolari difficoltà di attecchimento.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente ad interim
D.ssa. Musolino Chiara

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Referenti: : Maglioni Fabrizio

Tel.: 0171 - 321.938

e-mail: fabrizio.maglioni@regione.piemonte.it

Ufficio di Cuneo: Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO

Tel. 0171-321938


AUTORIZZAZIONE D'INFORMATICA - Registro 2189 del 14/08/2022

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUIGIANO FANTINORI stampato il giorno 28/07/2022
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Site web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
Ufficio Acque
E-mail: ufficio.acque@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.4451 – Fax 0171.445587
SC/PA



DA DEPOSITARE AGLI ATTI DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI
DEL 05.05.2022

Rif. progr. int. CN6292_ Classifica: 08.09/2021-08.09/000089

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: L. 241/1990 e s.m.i.; D.P.G.R. 29/07/2003 n.10/R e s.m.i.

Istanza in data 11.11.2021 della società **Silver S.r.l.** intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN6292** dal Torrente Maudagna e da sorgente nel comune di Frabosa Sottana ad uso lavaggio di inerti e civile.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO CONFERENZA DEI SERVIZI

Si segnala che il Settore scrivente si è già espresso sul progetto in sede di 1 Conferenza VIA, con il contributo istruttorio prot. 55357 dello 09.09.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente completamento di istruttoria.

In seguito all'esame dell'istanza in oggetto e delle integrazioni volontarie pervenute con nota prot. 18198 del 23.03.2022 si trasmettono le seguenti rilevazioni.

CARATTERISTICHE PROGETTUALI

La Società Silver S.r.l. ha presentato con prot. 16136 in data 15.03.2021 istanza di concessione di derivazione d'acqua superficiale CN6268 per il prelievo di una portata annuale massima complessiva di 20 l/s e media di 5,99 l/s, tramite tre punti di prelievo.

Ha successivamente comunicato la rinuncia con nota prot. di ric. n. 27629 del 29.04.2021 (di cui con Provv. Dir. 1727 del 19.05.2021 è stata effettuata la presa d'atto), e contestualmente trasmesso la nuova istanza di concessione di derivazione CN6273, per il prelievo di una portata annuale massima complessiva di 20 l/s e media di 5,99 l/s, tramite due punti di prelievo (stralcio della sorgente).

Con istanza in data 11.11.2021 è stata trasmessa l'ulteriore istanza di concessione CN6292, avente le seguenti caratteristiche:

- prese: n.2 dal Torrente Maudagna e n.1 da sorgente nel comune di Frabosa Sottana;
- uso: lavaggio di inerti e civile;
- portata massima: 15,19 l/s;
- portata media: 5,52 l/s;
- volume medio annuo: 174.047 m³;
- intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/01 - 31/12.

Le caratteristiche definitive del prelievo sono riportate nelle integrazioni volontarie pervenute con nota prot. 18198 del 23.03.2022. Si riporta la tabella dei prelievi estrapolata da pag. 14 della Nota Tecnica Integrativa del "marzo 2022":

dall'opera di presa n.	ad uso	Q _{max} l/s	Q _{media} l/s	V _{max} ⁽¹⁾ m ³	dall'opera di presa n.	ad uso	Q _{max} l/s	Q _{media} l/s	V _{max} ⁽¹⁾ m ³
1	LAVAGGIO INERTI	10	0,328989	10.375	1	LAVAGGIO INERTI	10	0,328989	10.375
2	LAVAGGIO INERTI	4	4	120.144	2	LAVAGGIO INERTI	3,5	3,5	110.376
2	USO CIVILE	0,190	0,190	6.000	2	USO CIVILE	1,19	1,19	6.000
3	LAVAGGIO INERTI	1	1	31.536	3	LAVAGGIO INERTI	1,5	1,5	47.304
tot	LAVAGGIO INERTI	15	5,328989	168.055	tot	LAVAGGIO INERTI	15	5,328989	168.055
tot	USO CIVILE	0,19	0,19	6.000	tot	USO CIVILE	0,19	0,19	6.000

Figura 8 - Confronto tra la tabella riassuntiva estratta dalla domanda di concessione derivazione acque presentata in data 10/11/2021 da parte della ditta Silver s.r.l. (a sinistra) e l'analoga tabella aggiornata in funzione del prelievo di 1,5 l/s dalla Sorgente SS (P.to di captazione 3) e di 3,5 l/s dal drenaggio di subalveo del T. Maudagna (P.to di Captazione 2).

FABBISOGNO IDRICO

Nelle integrazioni volontarie è stata fornita la quantificazione dei fabbisogni richiesti. Ne risulta il seguente riparto:

- uso civile:
 - portata massima: 0,19 l/s
 - portata media: 0,19 l/s
 - volume complessivo: 6.000 m³, così ripartito:
 - 1.000 m³ per i servizi igienici
 - 5.000 m³ (di cui 4.000 m³ per lavaggio piazzali e 1.000 m³ per l'abbattimento polveri)
 - periodo di prelievo: annuale

- uso lavaggio inerti:
 - portata massima: 15 l/s
 - portata media: 5,33 l/s
 - volume complessivo: 168.055 m³
 - periodo di prelievo: annuale

MODALITA' DI PRELIEVO

In conformità al progetto si riporta lo schema di priorità dei diversi contributi captati:

- utilizzo acque meteoriche delle superfici coperte e impermeabili, opportunamente trattate per la quantità di prima pioggia, in ottemperanza alle disposizioni normative (non soggetta a concessione ai sensi del comma c) dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R);
- captazione tramite la rete di drenaggio del piazzale di cava (subalveo torrente Maudagna),
- utilizzo della sorgente,
- prelievo dal torrente Maudagna tramite pompa.

COMPATIBILITÀ PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO

Torrente Maudagna

Il prelievo dal torrente Maudagna, come da parere espresso nella precedente Conferenza, ricade nell'area "REPULSIONE", per cui sono stati richiesti specifici approfondimenti ambientali al fine di verificare le condizioni di rilascio della concessione.

Per la valutazione specifica degli aspetti sopra considerati **si demanda al supporto tecnico scientifico di competenza di ARPA Piemonte.**

Sorgente

La compatibilità di tale prelievo non era stata oggetto di istruttoria nel precedente contributo istruttorio, in quanto si tratta di un contributo aggiunto con l'istanza in data 11.11.2021.

Tenuto conto delle caratteristiche e del contesto ambientale si segnala che la valutazione della compatibilità del prelievo può essere oggetto di giudizio esperto.

La Direttiva Derivazione di cui alla Delib. N.3/20017 indica infatti al paragrafo 5 dell'Allegato 1 che "L'Ente concedente può peraltro valutare il livello di rischio ambientale della derivazione mediante giudizio esperto (in funzione del potenziale impatto delle opere previste e ferma restando la possibilità di richiedere gli approfondimenti specifici ritenuti necessari) per le derivazioni insistenti su corsi d'acqua non classificati caratterizzate da un valore di portata derivabile massima inferiore o uguale a:

- 2 l/s per i bacini appenninici;
- 10 l/s per tutti gli altri bacini".

Pertanto, **si demanda ad ARPA la valutazione mediante del giudizio esperto del livello di rischio ambientale della derivazione.**

DISPOSITIVI DI RILASCIO DEL DMV

Sorgente e subalvero del t. Maudagna

Si prende atto che è stata richiesta l'applicazione della deroga per il rilascio da sorgente e per il prelievo dal subalveo del torrente Maudagna (rete di drenaggio).

Torrente Maudagna

Nel verbale prot. 12192 del 24.02.2022, relativo alla conferenza dei servizi della Concessione di derivazione d'acqua, l'Ufficio scrivente aveva richiesto per il rilascio dal Torrente Maudagna di effettuare una valutazione circa le opere di derivazione. Nella Relazione Idrologica e Idraulica "agg. Marzo 2022" viene indicato a pag. 36 che "... si provvederà a realizzare un manufatto amovibile da collocare in alveo a garanzia del rilascio minimo, in concomitanza con l'emungimento con la pompa. Il manufatto sarà formato da un elemento trasversale a parete sottile di larghezza definita e bordi laterali graduati in modo da costituire uno stramazzo rettangolare...". Ed ancora "A tal fine si prevede di realizzare dei pilastri in cls allestiti con guide (gargami) in grado di costituire elemento massivo non asportabile dalla corrente. Nella Nota Tecnica Integrativa è invece indicato " Saranno realizzati due fori verticali nei massi che si trovano in prossimità dell'alveo e che, in fase di allestimento del dispositivo, serviranno per l'inserimento temporaneo di due barre metalliche con guide di supporto alla struttura con parete sottile che fungerà da stramazzo di rilascio del DMV. La struttura avrà una larghezza di 1,80 m, e un'altezza di circa 0,60 m con un'apertura dello stramazzo di 0,30 x 0,60 m. Alla base della struttura con parete sottile, qualora necessario, sarà fissata una guarnizione in polietilene o materiale analogo (impermeabile e facilmente comprimibile) al fine di garantire un'aderenza migliore in corrispondenza al fondo dell'alveo." Si richiede di indicare la soluzione in modo univoco.

Si rimanda all'Ufficio Caccia e Pesca la valutazione del dispositivo proposto, al riguardo si segnala che nel progetto (elaborato.13) non risulta definita l'altezza in alveo; occorrerà pertanto fornire tale chiarimento prima della redazione del disciplinare, unitamente ad una rappresentazione planimetrica e in sezione di tale opera.

DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DELLA PORTATA MASSIMA DERIVABILE

Subalvero del t. Maudagna

Le modalità di limitazione paiono essere costituite dagli stramazzi localizzati nel pozzetto di carico; al riguardo si segnala che non risultano presenti i calcoli di dimensionamento (sono riportate esclusivamente le dimensioni dello stramazzo di presa 20x5 cm per una portata di 4 l/s, ridotto invece a 3.5 l/s nella tabella dei prelievi di cui a pag. 2).

In tali elaborati è altresì indicata la presenza di una pompa, ma non risulta rappresentata e non sono indicate le caratteristiche tecnica della stessa. Tali aspetti dovranno essere chiariti prima della redazione del disciplinare.

Sorgente

Negli elaborati è indicata la presenza di una pompa, ma non risulta rappresentata e non sono indicate le caratteristiche tecnica della stessa.

Sono presenti stramazzi, sia di prelievo che di rilascio, ma non risultano chiare le modalità di limitazione del prelievo, aspetti che dovranno essere chiariti prima della redazione del disciplinare.

Torrente Maudagna

Le modalità di limitazione sono state indicate a pag. 44 della Relazione Illustrativa "agg. Marzo 2022", dove è stata prevista l'installazione di una saracinesca per parzializzare la tubazione; al riguardo si specifica che tale elemento non costituisce dispositivo di limitazione e dovrà essere sostituito con idoneo dispositivo (flangia tarata).

Si prende atto in ogni caso atto del misuratore volumetrico che si intende installare per controllare il rispetto del valore di portata massima derivabile pari a 10 l/s.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l'Ufficio Acque - per quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera r) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. - propone all'Autorità Concedente ed alla Conferenza dei Servizi quale esito istruttorio, che vi siano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica CN6292 subordinatamente:

- alla verifica in ordine alla compatibilità con la Direttiva Derivazioni da parte di ARPA Piemonte;
- al rispetto delle prescrizioni descritte nel presente parere, così come richiamate nella bozza di disciplinare di concessione allegato;
- al rispetto delle prescrizioni imposte da tutti gli altri Enti del procedimento ed ai pareri e contributi tecnici acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi.


Si precisa che il disciplinare definitivo potrà subire variazioni rispetto alla bozza richiamata, a seguito dell'esito della riunione della Conferenza dei Servizi e delle prescrizioni imposte dai vari Enti nell'ambito della stessa.

Qualora la Conferenza dei Servizi esprima esito positivo al rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica- ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i. - la scrivente Amministrazione provvederà ad invitare il richiedente a completare la documentazione agli atti, come sopra indicato, e ad effettuare i versamenti necessari al rilascio della concessione.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

L'Istruttore Tecnico:


Arch. Simona Chiapello



VISTO:

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Ing. Paolo ALGAROTTI





Data (*)

Protocollo (*) (*)

La data (*) e il protocollo (*) (*) : segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Cl. 8.80.10.012.Q0013C.375/2021C.28

Allegati: 3

Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

e, p.c. Alla Direzione Regionale A1800A
Settore A1819C – Geologico

Alla Direzione A1600A
Settore A1618A - Tecnico Piemonte Sud
Settore A1606C – Urbanistica Piemonte
Occidentale

Alla Direzione della Giunta regionale A1000A
GPG Gabinetto Presidenza Giunta

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, ll.rr. 40/98, 23/2016, 45/89 - Variante al progetto autorizzato, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente: Silver S.r.l., località Tetti Filibert, 12019 – Vernante. Parere unico regionale.

Con riferimento all'istanza in oggetto, esaminata la documentazione progettuale integrativa ed acquisiti i pareri dei Settori regionali Geologico, Tecnico Piemonte Sud ed Urbanistica Piemonte Occidentale per le rispettive materie di competenza, si esprimono le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la compatibilità degli interventi in relazione alla stabilità dei versanti ed al regime delle acque, viene espresso parere favorevole ai sensi della l.r. 45/89, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico prot. 4879 del 9/05/2022, allegato alla presente, al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Per quanto attiene agli aspetti forestali e vegetazionali, viene espresso parere favorevole ai sensi della l.r. 45/89, come riportato parere del Settore Tecnico di Cuneo, acquisito per le vie brevi ed allegato alla presente, al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha espresso valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella nota prot. 4613 del 3/05/2022, alla quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

In conclusione, sulla base di quanto contenuto nelle note allegate e delle risultanze dell'esame della documentazione progettuale integrativa, questo Settore, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** agli interventi proposti, riservandosi, qualora necessario, d'impartire eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Referenti:

Arch. Patrizia Altomare

Tel. 011/432.2156

Mail: patrizia.altomare@regione.piemonte.it

Geol. Claudia Rostagno

Tel. 011/432.2599

Mail: claudia.rostagno@regione.piemonte.it



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)/A1819C
Classificazione (*)13.200.VALEST20.409/2014A.24

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Alla Direzione Regionale A19000
Settore A1906A - Polizia Mineraria
Cave e Miniere
Via Pisano 6 - 10152 - TORINO

e, per conoscenza,

Alla Direzione Regionale A1600A
Settore A1618A Tecnico Piemonte
Sud - Ufficio di Corso Kennedy
7/bis - CUNEO

Alla Provincia di Cuneo
Ufficio VIA
Ufficio Cave
Corso Nizza n. 21- 12100 CUNEO

Riferimento Prot. n. 3847/2021 del 14/04/2022 (Ns Prot. n. 16423/2022 del 14/04/2022)

OGGETTO: D.lgs 152/2006 - ll.rr n. 45/1989, 23/2016 e 40/1998 - Ampliamento (prosecuzione) della coltivazione e recupero ambientale con realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, sita nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente Ditta SILVER S.r.l. - Località Tetti Filibert - Vernante (CN).

Parere idrogeologico di competenza ex l.r. 45/89 ai fini della formazione del parere unico regionale, dell'autorizzazione ex l.r. 23/16 e del giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. 40/98.

In riscontro alla convocazione dei lavori della seconda riunione della Conferenza dei Servizi VIA presso la Provincia di Cuneo, e della conseguente richiesta di espressione del parere di competenza ai fini della formazione del parere unico regionale relativamente al procedimento amministrativo in oggetto (Ns. protocollo n. 16423/2022 del 14/04/2022), viene reso il presente parere, riferito alla documentazione integrativa consultata all'indirizzo internet: https://vfs.provincia.cuneo.gov.it/?page_id=105756.

Il presente parere "idrogeologico" si riferisce al primo quinquennio di progetto richiesto in autorizzazione e, come stabilito dalla l.r. 45/89 e precisato dalla Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018, è mirato alla verifica della compatibilità dell'intervento a progetto con la stabilità dei versanti,

C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270



REGIONE
PIEMONTE

del manto nevoso e del regime delle acque superficiali e profonde, e non entra nel merito della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti legati alla pubblica e privata incolumità.

Viene inoltre fornito il parere idrogeologico di cui alla l.r. 45/89 anche relativamente ai terreni destinati ad attività produttive di trasformazione del minerale estratto (piazzale inferiore posto alla base del fronte gradonato), fermo restando che tale contributo non sostituisce gli eventuali ulteriori pareri di soggetti competenti (ad esempio in materia urbanistica, idraulica e di utilizzo delle acque). Da ultimo, a titolo collaborativo, vengono rese anche alcune considerazioni in ordine agli aspetti ambientali legati alla geologia riferiti al progetto complessivo agli atti, anche ai fini del giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. d.lgs 152/2006 e l.r. 40/98.

Elenco degli elaborati integrativi presentati relativamente al primo quinquennio richiesto in autorizzazione ex l.r. 23/16 e 45/89 e agli aspetti geologico-ambientali del progetto complessivo

Rammentato che in fase istruttoria non si erano rilevate particolari interferenze tra il progetto di coltivazione mineraria e l'assetto idrogeologico del territorio in corrispondenza del settore oggetto di ampliamento, si rileva che la documentazione integrativa presentata ha dato puntuale riscontro alla richiesta di integrazioni prodotta dal Settore scrivente (nota Ns. protocollo n. 33357 del 16/07/2021) consentendo il completamento dell'istruttoria e l'espressione del presente parere. In particolare:

- in riscontro alla richiesta n. 1: "sugli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente differenziate le aree minerarie, per le quali risulta necessaria l'autorizzazione ai sensi delle ll.rr. 23/16 e 45/89 (e quindi il parere tecnico di questo Settore regionale) da quelle produttive, soggette ad altra normativa" i progettisti hanno provveduto riportando negli elaborati cartografici di progetto in revisione i limiti delle aree per le quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della legge mineraria, distinguendoli da quelli che secondo il nuovo PRG dovranno diventare aree produttive;
- in riscontro alla richiesta n. 2: "verifica di ottemperanza in relazione al recepimento nella gestione del cantiere e nel progetto in esame delle due prescrizioni vincolanti imposte nell'ambito del giudizio di VIA "2015" da questo Settore relativamente alla pendenza massima delle alzate dei gradoni dei fronti in roccia a valle della galleria e del cumulo di scarica posto nel settore Nord dell'area mineraria" è stato certificato dal proponente il recepimento delle due prescrizioni in parola: in particolare, la documentazione integrativa riporta testualmente: "l'inclinazione delle alzate dei gradoni antistanti il piazzale d'imbocco della galleria è contenuta entro 60° dall'orizzontale, mentre la singola scarpata del cumulo di scarica nord ha inclinazione contenuta entro un massimo di 28° circa e una inclinazione d'involuppo di circa 25°";
- in riscontro alla richiesta n. 3: "valutazione critica dei dati strutturali raccolti, andando a valutare l'opportunità di integrare il rilievo geostrutturale effettuando uno stendimento o quanto meno delle misure "random" su superfici ortogonali rispetto a quelle già eseguite" i progettisti hanno provveduto all'effettuazione di un rilievo geostrutturale integrativo in corrispondenza di una scarpata rocciosa, circa ortogonale rispetto alle direzioni prevalenti degli altri rilievi disponibili (E-W e NW-SE), posta in prossimità del piazzale di quota 1080 (dove è prevista la realizzazione del fornello di gettito).



- in riscontro alla richiesta n. 4: "valutazione della stabilità del manto nevoso sui pendii più acclivi in ragione del previsto taglio delle esistenti superfici boscate, prevedendo, se necessario, opportuni interventi" i progettisti hanno prodotto delle considerazioni generali e operative, atte a minimizzare possibili condizioni predisponenti all'instabilità del manto nevoso.

- in riscontro alla richiesta n. 5: "proposta di piano di controllo, in fase di cantiere e a esaurimento della coltivazione, della struttura di deposito dei limi di coltivazione ancora da realizzare in destra idrografica: tale piano avrà lo scopo di controllare la corretta crescita del cumulo e l'entità di eventuali deformazioni" è stato predisposto uno schema di controllo visivo e numerico (controllo topografico) per punti.

Era poi stata formalizzata, sempre in fase istruttoria, al fine di rendere anche un contributo in ordine agli aspetti ambientali legati della geologia, una richiesta di revisione critica del sistema integrato (cava + area produttiva) di raccolta e smaltimento delle acque sotterranee, volto a minimizzare la realizzazione di tubazioni interrato per l'allontanamento delle acque. In relazione a tale richiesta i progettisti hanno provveduto a recepire, per quanto a loro avviso possibile, l'indicazione dello scrivente Settore, limitando, nell'area di cava, le tubazioni al solo sottoattraversamento di alcuni tratti della pista di arroccamento. Per contro, nell'area del nuovo impianto di trasformazione del minerale, pur avendo operato una revisione dell'intero sistema, una rete di tubazioni sotterranee risulta comunque presente. I progettisti giustificano tale scelta con la necessità "ambientale" di mantenere distintamente separate le varie tipologie di acque (meteoriche, sotterranee, industriali di alimentazione dell'impianto produttivo...).

Istruttoria

Per la parte di progetto concernente l'estrazione della quarzite, dall'esame delle cartografie riviste dal proponente in fase integrativa, emerge chiaramente come le superfici soggette a vincolo idrogeologico oggetto di modifica e trasformazione (circa 95.000 metri quadri di cui circa 30.000 boscati, per un volume complessivo di circa 600.000 metri cubi comprensivi di scavo più riporto) siano ampiamente contenute all'interno del perimetro minerario assoggettato positivamente a VIA (anno 2015). In sede di redazione della documentazione integrativa il proponente ha altresì certificato l'avvenuta ottemperanza in ordine alle due prescrizioni dettate nel nostro precedente parere favorevole (Ns. protocollo n. 49789 del 02/10/2015). Gli ulteriori dati geostrutturali acquisiti su stendimento a diversa orientazione rispetto a quelli utilizzati in precedenza, hanno confermato una buona coerenza con le misure medie dell'ammasso roccioso già definite nelle precedenti fasi di rilievo (anni 2013-2014 e 2019).

Per quanto concerne l'asportazione della superficie boscata e quindi della perdita di funzione di protezione idrogeologica svolta da quest'ultima, specialmente rispetto alla stabilità del manto nevoso, i progettisti osservano che le operazioni di asportazione della coltre boscata saranno realizzate secondo fasi successive, strettamente legate alla progressione delle fette discendenti di coltivazione (di altezza 10 m) e mantenendo un profilo del versante caratterizzato, dall'alto verso il basso, da un'ampia superficie pianeggiante (corrispondente alla pedata di cava - in corrispondenza della quale l'eventuale manto nevoso accumulato poggerà su una superficie sub

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00004879 del 09/05/2022 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00019258 del 06/05/2022



orizzontale debolmente inclinata verso monte), separata dal pendio in condizioni naturali da una scarpata, di dislivello di 10 m circa che sarà oggetto di disboscamento.

Si ritiene che tale scelta progettuale sia, per quanto attiene la presenza del vincolo per scopi idrogeologici, accettabile, a condizione che vengano scrupolosamente rispettate sia la geometria sopra descritta sia la progressione con asportazione per "fette limitate" della copertura boschiva. Da ultimo, per quanto attiene le strutture di deposito il proponente ha previsto un sintetico protocollo di controllo, basato su controlli visivi continui e monitoraggi topografici a cadenza annuale; si ritiene tale protocollo accettabile a condizione che, qualora i controlli visivi mostrassero indizi di deformazioni, si provveda a quantificare gli stessi con rilievi topografici dedicati.

Per quanto attiene invece il piazzale di base della cava dove è prevista la realizzazione dell'impianto di lavorazione del minerale, ubicato in sinistra idrografica del T. Maudagna, la documentazione consultata ha evidenziato come su detto piazzale, peraltro di origine antropica (e quindi già modificato e trasformato rispetto alle iniziali condizioni di naturalità) verranno realizzati n: 4 edifici, un piazzale e della viabilità di servizio, oltre a una serie di opere di captazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Le opere edilizie consistono, sostanzialmente, in uffici e servizi, una costruzione necessaria alla lavorazione, trasformazione, stoccaggio e confezionamento del materiale di cava, una costruzione dedicata all'impianto di frantumazione terziaria (lavaggio-macinazione-classifica inerti) e, infine, un edificio ove avrà sede l'impianto di asciugatura dei fini di lavaggio. Oltre alle costruzioni necessarie alla lavorazione del materiale estratto, il piazzale verrà ulteriormente impermeabilizzato attraverso la bitumatura di piazzali e viabilità; inoltre, è prevista la realizzazione di opere di captazione delle acque da utilizzarsi nel processo industriale (trincee drenanti). Dalla consultazione della tavola di progetto 4.2-geo, che riporta la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del Comune di Frabosa Sottana, emerge che il piazzale in esame ricade in classe II (Porzioni di territorio a bassa pericolosità geomorfologica, edificabili con l'adozione di modesti accorgimenti tecnici): non risultano perimetrati nell'area di intervento e nel suo intorno dissesti di versante (e, ovviamente, torrentizi, non essendo presente una rete idrografica minore significativa); solamente più a monte dell'area in esame, ma in destra idrografica, dove il reticolo minore è più sviluppato, è riconosciuta un'area di conoide attiva (Ca). In definitiva, fatte salve diverse condizioni di pericolosità e dissesto, verificate successivamente all'approvazione del PRGC vigente (che risulta adeguato al PAI a seguito della variante strutturale dell'anno 2010), sulla base delle considerazioni sopra esposte, e per quanto di conoscenza del Settore scrivente in relazione alla documentazione tecnico amministrativa consultata per via telematica sul sito web della Provincia di Cuneo, si ritiene che le ulteriori modifiche e trasformazioni del piazzale posto in sinistra idrografica del T. Maudagna siano compatibili con l'equilibrio idrogeologico dell'area a condizione che venga curato con particolare attenzione lo smaltimento e il recapito delle acque raccolte nella rete naturale.

Conclusioni

Visto il complesso della documentazione di base e integrativa consultata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex l.r. 45/89, parere favorevole relativamente alla prima fase quinquennale di ampliamento della coltivazione e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari, sita nei Comuni di



Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) i fronti di coltivazione dovranno essere lasciati in condizioni di stabilità, prevedendo adeguate ispezioni degli stessi dopo ogni ribasso, allo scopo di verificare la presenza delle porzioni instabili di cui dovrà essere previsto l'eventuale disaggio. Particolare attenzione dovrà comunque sempre essere rivolta ad eventuali situazioni locali che possano comunque determinare instabilità, nonché a sistemi di discontinuità non previsti che risultino subparalleli ai fronti;
- 2) le operazioni di scopertura e di rimozione di materiale sterile dovranno essere sempre condotte configurando le scarpate di scavo e di riporto provvisorie secondo pendenze che ne garantiscano la stabilità e comunque mai superiori all'angolo di attrito caratteristico. Le operazioni di abbattimento dovranno essere sempre precedute da un'accurata ispezione dell'ammasso roccioso e dello stato di fratturazione dello stesso, ponendo particolare attenzione alla presenza di fratture con direzione parallela a quella del fronte che potrebbero risultare a franapoggio;
- 3) qualora in fase di cantiere emergessero situazioni geologiche difformi rispetto a quelle prese in conto in sede di redazione del progetto, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo geologico e geomeccanico, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Nel caso in cui le risultanze di tali aggiornamenti portassero a definire caratteristiche geologiche o geomeccaniche del giacimento differenti rispetto a quelle utilizzate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità dei fronti (comprese le verifiche di stabilità globali) ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche degli stessi, al fine di garantire le condizioni di stabilità richieste dalla normativa vigente in materia. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti;
- 4) oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs. 624/1996, dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava, dei piazzali, delle strutture di deposito e dei suoi intorno; sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità;
- 5) l'eliminazione della superficie boscata, che svolge un importante ruolo di protezione idrogeologica dei versanti, dovrà avvenire per fasi successive, secondo le geometrie e le modalità di ribasso previste in progetto e specificate nella documentazione integrativa;
- 6) le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate in modo da garantire il più possibile l'invarianza idraulica rispetto alla situazione preesistente e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
- 7) i fossi di guardia dovranno essere periodicamente mantenuti al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza;



- 8) in ogni caso, nei punti di recapito delle acque di cantiere nella rete naturale dovranno essere realizzati opportuni accorgimenti antierosivi, quali, ad esempio, soglie rivestite in pietrame;
- 9) al piazzale di coltivazione dovrà essere assegnata una minima pendenza sia in direzione delle canalette di regimazione delle acque, sia nel verso di deflusso delle canalette stesse, compatibile con le pendenze di progetto di queste ultime;
- 10) la morfologia finale al termine del primo quinquennio dovrà garantire il naturale deflusso delle acque afferenti l'area di cava al fine di eliminare o quantomeno limitare il più possibile il temporaneo ristagno delle stesse e garantire il più possibile l'invarianza idraulica;
- 11) nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi;
- 12) si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area di coltivazione autorizzata; sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;
- 13) le opere di regimazione idraulica caratterizzate da maggiore acclività o comunque soggette a fenomeni erosivi dovranno essere rivestite con "tessuto non tessuto"; in ogni caso, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento;
- 14) in corrispondenza delle opere di regimazione idraulica caratterizzate da maggiore acclività dovranno essere previsti opportuni manufatti, quali pozzetti di salto, finalizzati alla dissipazione dell'energia del flusso;
- 15) lungo le piste di servizio dovranno essere realizzate le opere previste per la regimazione delle acque. In aggiunta a tali opere, al fine di diminuire i fenomeni erosivi della sede stradale, dovranno altresì essere previsti sciacqui trasversali in lamiera, pietra, legname o altro materiale adatto, con un intervallo medio di dieci metri nei tratti soggetti a maggior erosione da parte delle acque meteoriche, prevedendo possibilmente lo scarico in corrispondenza di tratti in roccia;
- 16) le strutture di deposito dovranno essere controllate secondo il piano proposto in documentazione integrativa ma con l'obbligo di provvedere alla quantificazione di eventuali deformazioni, verificate in fase di ispezione visiva, attraverso un immediato controllo topografico;
- 17) come già ottemperato e secondo quanto prescritto nel nostro precedente parere (Ns. protocollo n. 49789 del 02/10/2015) dovrà essere mantenuto, per il cumulo di discarica posto nel settore nord del piazzale, una pendenza massima del singolo gradone non superiore a 30° e una pendenza di inviluppo non superiore a 25°;
- 18) anche sul piazzale ove è prevista la realizzazione degli edifici produttivi, e delle relative pertinenze di servizio (piazzali, viabilità), come già previsto dalla precedente prescrizione n.12, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta



- la rete; sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità;
- 19) particolare cura dovrà essere rivolta al controllo e alla manutenzione periodica della vasca di sedimentazione posta al limite est del piazzale.

Per quanto attiene il giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. 40/98, vista la proposta di creazione di una superficie impermeabilizzata - per effetto della realizzazione di costruzioni ad uso industriale e relative pertinenze, quali piazzali e viabilità interna - considerando che le condizioni ambientali e, nell'ambito di competenza, quelle di carattere idrogeologico, possano essere soggette a significativi cambiamenti in un contesto futuro anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto, a titolo collaborativo si rimarca l'opportunità che la ditta esercente la cava attui costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete di raccolta e smaltimento delle acque, con particolare riferimento a quella interrata presente nel piazzale inferiore.

L'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

dott.ssa Paola Magosso

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Funzionario Referente:

dott. geol. Marco Fissore

Tel. 0171 321968 - Cell. 331 6501110

e-mail: marco.fissore@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione

formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*C.so Kennedy, 7/bis
12100 Cuneo
C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270*



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1618A

Classificazione: 01 - 13.999 - VIDR - 158/2022A

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Allegati: ==

Spett.le Settore Polizia Mineraria, Cave e
Miniere (A1906A)
via Pisano, 6
10152 TORINO
(c.a. D.ssa Claudia Rostagno)

(inviato tramite DOQUI-ACTA)

e, p.c. Spett.le Settore Geologico
Ufficio di Cuneo
C.so Kennedy, 7bis
12100 CUNEO

(inviato tramite DOQUI-ACTA)

Spett.le Provincia di Cuneo
→ Settore Presidio del Territorio
Ufficio VIA
→ Settore Risorse del Territorio
Ufficio cave
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO

PEC:

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.r. 40/1998 e s.m.i..

L.r. 45/1989, L.r. 4/2009 art. 19.

Proponente: Silver S.r.l..

Comuni: frabosa Sottana e Roccaforte M.vì - Località: Cava Rabari

Variante progettuale con ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava Rabari.

Convocazione seconda seduta della Conferenza di Servizi.

Comunicazioni.

In data 29/04/2022 (ns. Prot. n. 53206) è pervenuta la nota della Provincia di Cuneo con cui si convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi per l'esame della pratica in oggetto il giorno 05/05/2022.

Referenti: : Maglioni Fabrizio

Tel.: 0171 - 321.938

e-mail: fabrizio.maglioni@regione.piemonte.it

Ufficio di Cuneo: [CORSO KENNEDY, 7 BIS - 12100 CUNEO](mailto:Corso Kennedy, 7 bis - 12100 CUNEO)

Tel. 0171-321.911

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regionepiemonte.it

Conseguentemente all'esame della documentazione progettuale integrativa, si formulano le considerazioni che si riportano di seguito.

1. L.r. 45/1989, espressione del parere forestale.

La superficie boscata interferita per l'attività di cava con la variante proposta è pari a ca. 5.600 mq, ai quali devono aggiungersi i ca. 24.500 mq, per un totale di 30.151 mq; a questa devono aggiungersi 17.797 mq in variante di bosco da trasformare per la realizzazione di un'area di deposito.

Complessivamente la superficie oggetto di trasformazione, tutta boscata, somma a 47.948 mq, tenendo conto di quanto già precedentemente approvato e dell'ampliamento in variante.

Sulla base di quanto previsto dalla Circolare PGR n. 3/AMB del 10/09/2018, par 4.1 lettera b), deve esprimersi il parere forestale ai sensi della L.r. 45/1989.

Tenuto conto dei contenuti della documentazione progettuale e delle relative integrazioni, si esprime parere forestale favorevole ai sensi della L.r. 45/1989, alla trasformazione di complessivi 47.948 mq.

2. Trasformazione boschiva ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19 e importo della compensazione.

Tenuto conto delle integrazioni pervenute, si assume, come già precedentemente indicato nella nota sopra citata, che la superficie boscata oggetto di trasformazione risulta pari a 4,7948 ha.

Ciò comporta che, il valore dell'importo della compensazione da pagare diviene pari a **60.890,62 euro**, confermando l'importo indicato nelle integrazioni progettuali.

Per quanto attiene alle modalità di pagamento, a seguito del recepimento del D.L. 76/2020, dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione devono essere eseguiti attraverso il **sistema PagoPA**. Pertanto l'interessato è tenuto a **dare la comunicazione dell'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, che provvederà a predisporre e trasmettere l'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della cauzione tramite il sito internet PiemontePAY**":

(<https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/>).

Una volta entrati nel sito per pagare si devono seguire i seguenti passaggi:

- bisogna fare clic su **PAGA CON PIEMONTEPAY CON IUV** (Identificativo Unico di Versamento);
- inserire il codice IUV o CODICE AVVISO ricevuto dall'Ente;
- inserire il proprio codice fiscale;
- controllare che i dati inseriti siano validi e confermarli con l'indirizzo e-mail (NON PEC), prestare il consenso dei dati personali e verificare il test Captcha (è il sistema informatico obbligatorio per controllare che sta operando una persona reale e non un robot);
- procedere al pagamento on-line (con le modalità sopra indicate) oppure stampare l'avviso per pagare presso sportelli fisici ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, oppure presso gli uffici postali.

Referenti: : Maglioni Fabrizio

Tel.: 0171 - 321.938

e- mail: fabrizio.maglioni@regione.piemonte.it

Ufficio di Cuneo: Conso.Kennedy.Amb@regionepiemonte.it | **ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.**

Tel. 0171-321.911 | documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

3. Interventi di mitigazione e recupero ambientale.

In questo caso, vista la relazione progettuale iniziale e le integrazioni pervenute, si concorda con le tipologie e le modalità realizzative degli interventi proposti.

Si propone di consigliare la prosecuzione delle cure colturali sino al 5[^] anno post-impianto, in concomitanza con particolari difficoltà di attecchimento.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente ad interim
D.ssa. Musolino Chiara

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Referenti: : Maglioni Fabrizio

Tel.: 0171 - 321.938

e- mail: fabrizio.maglioni@regione.piemonte.it

Ufficio di Cuneo: [Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.](mailto:copia.cartacea@regione.piemonte.it)

Tel. 0171-321.911

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

*urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/423/2022A/A1600A

*Rif. n. 47180/A1606C del 14/04/2022
47994/A1606C del 15/04/2022*

Alla Regione Piemonte – Direzione A19000
Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Via Pavia, 2 Cittadella - 15121 ALESSANDRIA (AL)
PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.
Comuni: FRABOSA SOTTANA - ROCCAFORTE MONDOVÌ (CN)
Intervento: D.lgs 152/2006 e s.m.i. - L.r. 40/1998 e s.m.i. - Variante al progetto
autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e
realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari.
Proponente: Società Silver S.r.l.

Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.,
indetta in modalità sincrona per il giorno 5 maggio 2022.

Contributo del Settore

Con riferimento alla nota di convocazione con rif.progr.int.06.21.VAL e class.
2011/08.10/0000181-03, qui pervenuta dalla Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio –
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale in data 14 aprile 2022, relativa alla riunione della
Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 5 maggio 2022,

vista la nota CI.8.80.10.012.Q0013C.375/2021C.25 pervenuta in data 15 aprile 2022,
dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, concernente la richiesta di invio dei pareri di
competenza per la predisposizione del parere unico regionale, entro il 2 maggio 2022,

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione per la consultazione sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo all'indirizzo indicato nella stessa nota di convocazione,

visto che detta documentazione risulta essere stata approfondita con elaborati progettuali aggiornati in recepimento alle richieste di integrazioni formulate nell'ambito della prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 7 settembre 2021,

constatato che l'intervento costituisce variante a un progetto autorizzato di coltivazione e recupero ambientale della Cava Rabari, ubicata a monte della località Miroglio al confine tra i Comuni di Frabosa Sottana e di Roccaforte Mondovì, lungo il crinale che separa la Valle Ellero dalla Valle del Maudagna, e che detto sito estrattivo interessa un giacimento di quarziti presente sul tratto di dorsale compresa tra la sommità della Cima Friosa (1100 m s.l.m.) e il Colle Friosa, e che le variazioni proposte, in sintesi, prevedono:

- la costruzione di un impianto industriale di trattamento del minerale per la produzione delle sabbie silicee in corrispondenza del piazzale di base della Cava, situato in territorio di Frabosa Sottana e in prossimità del torrente Maudagna;
- il rinnovo e la modifica del progetto di coltivazione e recupero ambientale mediante un aumento dei livelli di produttività annuali medi nel primo quinquennio, mantenendo invariata la volumetria di minerale complessivamente estratta a termine della coltivazione prevista nel progetto sottoposto a VIA e autorizzato nel 2015;
- la realizzazione di una derivazione di acque sotterranee e superficiali a uso industriale per attività legate all'estrazione e all'esercizio del nuovo impianto;

con riferimento alla normativa di competenza dello scrivente Settore si comunica quanto segue:

Materia urbanistica

Premesso che la coltivazione nella Cava Rabari avviene attualmente secondo il Provvedimento Autorizzativo n. 266 del 02/02/2021 emesso dalla Provincia di Cuneo quale rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 69/78 rispettivamente dal Comune di Frabosa Sottana il 9 dicembre 2015 (Delibera di Giunta Comunale n. 112) e dal Comune di Roccaforte Mondovì il 20 gennaio 2016 (Delibera di Giunta Comunale n. 5). Sulla base di tale atto l'attività risulta autorizzata fino al 09/06/2023;

considerato che:

ai sensi dell'art. 43 (Disposizioni transitorie) della LR 23/2016: *"...per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977"*;

la citata LR 56/77 al comma 15 bis così recita: *"Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto"*;

successivamente è stata emessa la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB recante *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*, la quale esplicita quanto segue:

"...In altre parole, la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977.

In forza di quanto sopra, si invitano pertanto le autorità competenti alla conduzione dei procedimenti rientranti nel comma 15 bis dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, riassunti all'Allegato A alla presente circolare, a non convocare la Regione nei procedimenti ricadenti nell'ambito applicativo di cui al comma 15 bis";

con riferimento a quanto sopra, il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale non risulta pertanto competente, per gli aspetti urbanistici, relativamente allo specifico procedimento in oggetto.

A titolo collaborativo, anche al fine del pieno raggiungimento della compatibilità del progetto sotto il profilo paesaggistico, preme sottolineare il carattere temporaneo che necessariamente dovranno assumere anche le strutture utilizzate per la lavorazione dei materiali, le quali risultano a tutti gli effetti strettamente connesse alle attività di cava e vanno pertanto intese anch'esse soggette a specifico progetto di recupero ambientale, benché con prospettive temporali differenti e non connesse alle singole concessioni che potranno essere rilasciate nell'ambito del "distretto" estrattivo citato all'interno delle norme di attuazione di P.R.G.C. e a pag. 78 della "Relazione di sintesi delle integrazioni" (novembre 2021).

Per tale ragione si consiglia, qualora non ancora effettuato, di individuare fin da ora la specifica conformazione dimensionale e temporale del sopra menzionato polo/distretto estrattivo, unitamente alle relative azioni di ripristino ambientale e successivo utilizzo dell'area relativa al piazzale di base occupato dagli impianti di trattamento, in accordo con i Comuni interessati. Ciò anche al fine di garantire, al termine delle attività di coltivazione, il recepimento delle indicazioni e/o destinazioni previste dal progetto di recupero ambientale all'interno dello strumento urbanistico comunale.

Normativa in materia di paesaggio – Relazione in adempimento all'art. 146 del d.lgs 42/2004

Visto che nell'aggiornamento della documentazione progettuale sono state prese in considerazione anche le richieste di integrazioni trasmesse dall'ex Settore Territorio e Paesaggio, con prot. n. 81680/A1610B del 13 luglio 2021, così come risulta dalla più recente Relazione paesaggistica,

constatato che la variante in esame *"non amplia i limiti finali dell'area d'intervento"* e che, tuttavia, nel primo quinquennio estrattivo *"la prevista accelerazione dei tempi di coltivazione determinerà un incremento della superficie oggetto di disboscamento, che passerà dai 24.500 mq di bosco interferito del progetto autorizzato nel 2015-2016 ai 30.151 mq della presente istanza";*

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., gli interventi in oggetto sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare non incompatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs 42/2004,

rilevato dall'aggiornamento della Relazione paesaggistica che:

- la coltivazione della Cava Rabari rientra all'interno di *"un progetto di coltivazione e recupero ambientale generale di più lungo termine, sul quale era stato emesso in precedenza un giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal Settore VIA della Provincia di Cuneo con determina dirigenziale n. 3121 del 12.10.2015"*;
- *"Ad oggi la coltivazione della Cava Rabari è attuata in forza dei seguenti atti amministrativi: 1 - provvedimento autorizzativo n. 266 del 02.02.2021 emesso dalla Provincia di Cuneo come proroga delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 69/1978 dal Comune di Frabosa Sottana (...) e dal Comune di Roccaforte Mondovì (...); 2 - nuove autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Frabosa Sottana (n. 1210 del 23.12.2020) e dal Comune di Roccaforte Mondovì (n. 98 del 04.01.2021)"*;
- con riferimento alle prescrizioni vincolanti di cui all'art. 13, comma 12, delle norme di attuazione del Ppr e, in particolare alla lettera d) del medesimo comma in cui vengono fatti salvi, dai divieti di trasformazione, gli interventi *"relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove"*, si specifica che *"La variante in esame, oltre a interessare un ambito di cava già autorizzato senza ampliarne la perimetrazione finale, prevede interventi del tutto coerenti con la fattispecie di cui alla lettera d. Le modifiche introdotte, infatti sono finalizzate a ottimizzare la coltivazione e la lavorazione di minerali industriali non reperibili altrove in modo tecnicamente ed economicamente sostenibile"*;
- *"non sono previste variazioni rispetto alla situazione finale di scavo, la variante conferma sostanzialmente gli interventi di ripristino già approvati e sottoposti con esito favorevole alle necessarie valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico (...) le modifiche apportate al progetto di recupero (...) risultano modeste e non alterano l'impostazione generale funzionale alla determinazione del profilo finale di scavo"*;

- *“le scelte progettuali, che adattano le pendenze e lo sviluppo dei fronti all'andamento naturale dei versanti (...) curando il raccordo con le superfici naturali adiacenti e introducendo elementi (...) atti a minimizzare la geometricità dei gradoni, a fine coltivazione, consentiranno di ricostruire un assetto morfologico armonico e integrato con l'intorno (...) la geometria finale di rimodellamento per il recupero ambientale, a esaurimento della coltivazione, prevista dal progetto attuale e coincidente con quella del progetto 2015, già oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale, prevede infatti un rilievo centrale allungato con direzione simile a quella del crinale originale (...) sagomato con ondulazioni naturaliformi e raccordato alla gradonata principale della cava attraverso una dorsale che simula la geometria del crinale naturale”;*

- *“i complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua (...) risultano esterni al margine dell'area di cava e non subiranno impatti diretti” (...) A esaurimento della cava, il cumulo di materiali inerti sarà rinaturalizzato mediante la ricostruzione di un habitat a prateria (...);*

- *“la realizzazione del nuovo impianto industriale di trattamento del materiale estratto non determinerà nuove criticità a carico della componente forestale, in quanto l'area di installazione, che coincide con il piazzale di base, è costituita da un fondo roccioso affiorante”;*

- *“la superficie complessiva di disboscamento è destinata a rimanere invariata rispetto a quanto ipotizzato dal progetto di coltivazione autorizzato (...) pur non essendo possibile il totale ripristino delle condizioni pedologiche originarie, gli interventi ipotizzati consentiranno di pervenire (...) alla ricostruzione di un manto di copertura vegetale non dissimile da quello naturale antecedente alle lavorazioni di cava”;*

- *“ridotta appare la percezione del sito percorrendo la strada provinciale n. 237 (...) che risale la Valle Maudagna dal capoluogo di Frabosa Sottana ai comprensori sciistici (...) è per buona parte del suo sviluppo incorporata nella vegetazione di versante”;*

- *“Per mitigare l'inserimento dei gruppi impiantistici il progetto ha previsto: - il potenziamento delle piantumazioni arboreo-arbustive lungo la strada secondaria che si diparte dalla SP 237 per dare accesso alla Cava; - la realizzazione di tamponamenti con variazioni cromatiche (...) al fine di (...) attenuarne (...) la rilevanza percettiva (...). Per conseguire una più efficace smaterializzazione della nuova struttura (...) sarà altresì adottata una compartimentazione per fasce orizzontali dei fronti (...) il trattamento cromatico previsto e la ripartizione modulare dei prospetti conferiranno ritmo e movimento alle volumetrie, attenuandone la rilevanza percettiva e l'artificialità”;*

constatato dalla documentazione fotografica e dai foto-inserimenti che la percezione dell'impianto in progetto appare significativa dalla viabilità di accesso alla cava e, in minor misura, da un tratto del ciglio stradale della SP 237, in corrispondenza di una limitata porzione interessata dal passaggio di un elettrodotto ove *“sarà valutato l'esclusivo ricorso a specie arbustive o arboree di taglia medio piccola, così da evitare qualsiasi interferenza”;*

rilevato, dall'elaborato *“Procedura di VIA – Relazione di sintesi delle integrazioni”* (nov. 2021), che *“la zona di cava risulta soggetta a recupero ambientale definito all'interno della norma di settore (l.r. 23/2016 e s.m.i.), mentre l'area identificata di produzione, ancorché connessa all'attività di cava, non è soggetta a tale normativa (...)”* e che le previsioni temporali del sito *“risultano essere legate alla necessità di mantenimento delle strutture di produzione legate al polo estrattivo; al termine di tale esigenza (...) è previsto un ripristino dell'area per fini che potranno essere concordati con l'Amministrazione comunale (anche legati alla fruizione del territorio) con lo smantellamento delle strutture”;*

richiamato il Comunicato dell'Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile prot. n. 176/AMB del 9 febbraio 2017, in cui si segnala che: *"l'autorizzazione paesaggistica (...) non costituisce l'elemento centrale nelle procedure di trasformazione boschiva: è la trasformazione boschiva che determina l'obbligo di compensazione previsto dall'art. 19, comma 4 e non l'autorizzazione paesaggistica, la cui richiesta non dovrà più essere accompagnata dal progetto di intervento compensativo, ove dovuto"*;

considerato, per quanto sopra esposto, che la variante in oggetto, riferita a un progetto di coltivazione e recupero ambientale generale già autorizzato, riguarda essenzialmente la proposta di edificazione di un impianto industriale di trattamento del minerale previsto nel piazzale della cava esistente ubicato sul versante opposto rispetto alla Strada Provinciale che, pur comportando alcune interferenze con le visuali percepibili dalla viabilità principale, mediante la contestuale adozione di appropriate misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica, non appare tale da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, già connotata dalla cava esistente, così come fruibili dai luoghi di normale accessibilità dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio;

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, a condizione che:

- gli interventi di mitigazione paesaggistica con piantumazione di esemplari arbustivi e arborei autoctoni, previsti a margine della Strada Provinciale, nel tratto attraversato dall'elettrodotto, e della viabilità di accesso al sito estrattivo, siano effettuati preventivamente alla realizzazione delle strutture dell'impianto industriale, con essenze arboree di dimensioni adeguate, e sottoposti a periodica manutenzione allo scopo di garantire il loro corretto sviluppo vegetativo e il contestuale potenziamento della funzione di filtro visivo verso le nuove edificazioni e l'esistente sito estrattivo;
- nella scelta delle misure di mitigazione paesaggistica mediante variazioni cromatiche dei tamponamenti degli edifici, in particolare per i fabbricati di minor altezza e per le parti dei prospetti poste a quota inferiore nelle strutture di maggior elevazione, al fine di attenuarne effettivamente la rilevanza percettiva soprattutto nei periodi dell'anno in cui la vegetazione è meno fitta e di ottenere una più congrua integrazione paesaggistica dell'intervento rispetto alla connotazione del luogo, siano adottati, preferibilmente, abbinamenti tra colorazioni di contenuta e/o minima luminosità (ad esempio nella gamma dei colori bruni) che tendano a richiamare le cromie prevalenti, nelle varie stagioni, delle componenti naturali circostanti;
- per la realizzazione degli interventi estrattivi, già precedentemente autorizzati, previsti sul crinale montano posto a confine tra i due territori comunali, si rammenta la necessità di perseguire, prioritariamente, gli obiettivi di qualità paesaggistica volti alla tutela dei crinali montani richiamati nelle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, ponendo particolare cura, oltre che al recupero ambientale con ripristino vegetativo, anche a garantire la continuità, con libero accesso, di eventuali percorsi escursionistici presenti nell'ambito d'intervento;
- per le strutture di produzione legate alla coltivazione della cava, a conclusione dell'attività estrattiva, sia predisposto un progetto di ripristino dell'area con smantellamento delle strutture da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica, per fini che potranno essere concordati con l'Amministrazione comunale, legati preferibilmente alla fruizione naturalistica del territorio e al ripristino dell'assetto eco-sistemico delle fasce spondali del torrente.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i..

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

Arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:

Arch. Roberto Porcari

0171.319313

Arch. Mauro Martina

0171.319365



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

2021/08.21/42
Rif. Pratica n. 1359

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - assenso per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE ed operativa in FRABOSA SOTTANA.

Pratica SUAP 186/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che

- in data 15/03/2021, la ditta SILVER SRL, con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT - P. I.V.A. 00749750048 – ha presentato alla Provincia di Cuneo la domanda di *“Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i., relativamente al progetto Cava Rabari – Variante al progetto autorizzato per modifica ed ampliamento della coltivazione e recupero ambientale e per installazione impianto di trattamento del minerale estratto, localizzato nel Comune di Frabosa Sottana e Comune di Roccaforte Mondovì, Loc. Miroglio, presso Cima Friosa, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’Allegato A2 “Cave e torbiere, -omissis- qualora rientrino in uno dei seguenti casi: -omissis- cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell’area, prevedono una destinazione d’uso finale del sito interessato diversa da quella originaria” e contestuale istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- con nota prot. n. 25897 del 22/04/2021 è stato trasmesso, tra gli altri, l’allegato 1 prot. n. 24242 del 15/04/2021 del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, in cui veniva chiesto alla Ditta di procedere alla presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale secondo disposizioni di legge, mediante servizio digitale regionale;
- in data 25/06/2021 è pervenuta a questa Provincia, trasmessa dall’UNIONE MONTANA MONDOLE’, l’istanza, presentata dalla Ditta SILVER SRL, con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT - P. I.V.A. 00749750048 - intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013, il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO;
- nell’istanza di cui al precedente capoverso, la Ditta SILVER SRL chiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

1

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.;
- in data 27/07/2021, a seguito di verifica documentale, dal momento che l'istanza non è risultata correttamente presentata, è stata trasmessa alla Ditta, per il tramite del SUAP, una richiesta di adempimenti;
- in data 21/09/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta con la nota di cui al punto precedente;
- l'istruttoria è stata coordinata con la procedura provinciale di valutazione d'impatto ambientale. Nel contesto di tale procedura sono state chieste integrazioni per il rilascio dell'AUA a cui il proponente ha fornito riscontro;
- l'istruttoria in parola si è conclusa positivamente in data 15/07/2022;

ritenuto che

- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

visti

- la D.C.M. del 04/02/1977 relativa a criteri, metodologie e norme tecniche generali in materia di scarichi;
- la L.R. 26/03/1990, n. 13 e s.m.i.: "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/1991, n. 2/ECO relativa ai criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 13/90;
- la L.R. 17/11/1993, n. 48: "Individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 2, 2° e 3° comma, della suddetta L.R. 48/93, che riconosce di interesse provinciale sia gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale o di competenza regionale, sia gli scarichi di uno stesso insediamento che si configurino di interesse comunale e di interesse provinciale;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 15/TSI del 31/12/1993 relativa a criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 48/93;
- la L. 21/01/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

- la L.R. 26/04/2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell'aria";
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 29/12/2000, n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materie di tutela delle acque";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione";
- il "Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;
- la D.C.R. 13/03/2007 n. 117 - 10731 "Approvazione del Piano di tutela delle acque";
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po), redatto ai sensi della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in attuazione della direttiva 2000/60/CE, a partire dai Piani di Tutela regionali delle acque), adottato con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, nella nuova versione entrata in vigore il 22/12/2015;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);
- la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 "Approvazione dei criteri per identificare i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria e dove applicare le misure attualmente in vigore riferite alle "Zone di Piano", di cui alla L.R. 43/2000";
- la D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854 "Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43";

- la D.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019 “Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell’aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa);
- la D.C.R. 02/11/2021 n. 179 - 18293 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

DISPONE

di adottare, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici del Settore Tutela Territorio, il presente atto di assenso ai fini del rilascio, da parte del SUAP GAL MONGIOIE, dell’Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT ed operativa in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO - P.IVA 00749750048

DA’ ATTO CHE

- i titoli abilitativi sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - o autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stata esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lo stabilimento sito in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO, della Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE, - TETTI FILIBERT - P.IVA 00749750048 - **deve essere esercitato e gestito nel pieno rispetto dei quadri emissivi e delle prescrizioni tutti contenuti nell’Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;**
- **la durata dell’autorizzazione unica ambientale è di 15 anni** decorrenti dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP GAL MONGIOIE;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **la ditta istante, almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio lo stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R 59/2013;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- il titolare dell'autorizzazione deve comunicare – tramite il SUAP competente – alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al SUAP competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
- in caso di subentro di un nuovo soggetto giuridico, lo stesso dovrà presentare apposita istanza di volturazione dell'autorizzazione al SUAP competente;
- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in conformità ai disposti di cui all'art. 5 del D.P.R. 59/2013, almeno **sei mesi prima della scadenza**, il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale deve presentare **domanda di rinnovo** all'Autorità competente, per il tramite del SUAP;
- il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP GAL MONGIOIE, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT ed operativa in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO, - P.IVA 00749750048;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Coordinamento istruttoria
Marino Guido

Funzionari estensori
Scigliano Manuela
Bertone Paolo
Bongiovanni Daniela



ASSENSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ditta SILVER SRL
sede FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO

ALLEGATO 1

SCARICHI ACQUE REFLUE	2
<i>Quadro emissivo</i>	2
<i>Limiti di emissione</i>	2
<i>Prescrizioni</i>	3
EMISSIONI IN ATMOSFERA	4
<i>Quadro emissivo</i>	4
<i>Prescrizioni</i>	7

SCARICHI ACQUE REFLUE

Quadro emissivo

Scarico parziale	Scarico finale	Tipologia di acque reflue	Impianto / fase di trattamento	Modalità di scarico	Recettore	Localizzazione scarico	Codice Scarico
Edificio 1	Punto C	Acque reflue domestiche (provenienti da servizi igienici)	Vasca di decantazione (acque grigie)	Discontinua	Acque superficiali Torrente Maudagna Sponda Sx	Comune di Frabosa Sottana Loc. Miroglio Foglio n.20 Particella n.387	CN0000639
Edificio 3			Fossa Imhoff (acque grigie e nere)				

Limiti di emissione

Punto di campionamento	Descrizione	Limiti di emissione
Punto C	Pozzetto di campionamento immediatamente a monte del recapito nel recettore.	Allegato 1 della L.R. 13/90 e s.m.i.

Prescrizioni

- 1) devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrastano sostanzialmente con le seguenti prescrizioni;
- 2) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento del corpo recettore dello scarico;
- 3) immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore, deve essere presente e sempre accessibile, in sicurezza, idoneo pozzetto atto a consentire il prelievo, da parte di personale dei competenti Organi di controllo, delle acque scaricate;
- 4) è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue, anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione dei fanghi);
- 6) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 7) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnico-gestionali e di provvedere alle analisi ed alle verifiche che gli Organi di controllo ritengano necessari in relazione allo scarico;
- 9) si considera, altresì, vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	FASE DI FRANTUMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	25.000	6	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	0,125	10	0,6	FILTRO A TESSUTO
							2	0,050			
2	FASE DI FRANTUMAZIONE SECONDARIA	20.000	24	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	0,100	21	0,6	FILTRO A TESSUTO
							2	0,040			
3	FASE DI MACINAZIONE E CLASSIFICA A SECCO - ASPIRAZIONE FORNO DI ESSICCAZIONE INERTI (1), N. 2 SILOS POLMONI ED ELEVATORE A TAZZE	30.000	24	COST.	80	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂) NO _x (espressi come NO ₂) CO	5	0,150	15	0,8	FILTRO A TESSUTO
							2	0,060			
							80 (2)	-			
4	FASE DI MACINAZIONE E CLASSIFICA A SECCO - ASPIRAZIONE NASTRI, SILOS E MACCHINARI	35.000	24	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	0,175	35	0,8	FILTRO A TESSUTO
							2	0,070			

5	FASE DI MACINAZIONE E CLASSIFICA A SECCO - ASPIRAZIONE MULINO E CLASSIFICATORE	20.000	24	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5 2	0,100 0,040	20 0,6	FILTRO A TESSUTO
---	--	--------	----	-------	------	--	--------	----------------	-----------	------------------

(1) Impianto provvisto di generatore di calore a scambio diretto alimentato a metano con potenza termica nominale pari a 2,5 MW.

(2) Limiti orari riferiti ad un tenore volumetrico di O₂ nel flusso gassoso anidro pari al 17%.

STABILIMENTO: SILVER Srl, stabilimento di FRABOSA SOTTANA, Fraz. Miroglio (impianto trattamento minerale per produzione sabbie Silicee - Cava Rabari)

FRONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGI E LAVORAZIONE	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI SILICE LIBERA CRISTALLINA	<p>PULIZIA DI STRADE E PIAZZALI UTILIZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE</p> <p>NASTRO TRASPORTATORE MATERIALE FRANTUMATO DOTATO DI SISTEMA DI RIBALTAMENTO DEL TAPPETO</p> <p>TUTTI I PUNTI DI POTENZIALE EMISSIONE DI POLVERI CONFINATI CON OPPORTUNE COPERTURE E CONNESSI, TRAMITE CAPTAZIONI, AD IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A SECCO (FILTRI A MANICHE)</p> <p>SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE A MONTE DEI CUMULI DI STOCCAGGIO (CUMULO POLMONE E CUMULO BY-PASS) E PRESSO I PUNTI DI POTENZIALE EMISSIONE DI POLVERI NON DOTATI DI ASPIRAZIONI</p> <p>IMPIANTI DI IRRORAZIONE CUMULI DI STOCCAGGIO DI GRANDI DIMENSIONI</p> <p>CIRCUITI DI MACINAZIONE E CLASSIFICAZIONE A SECCO MANTENUTI IN DEPRESSIONE</p>

Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Modalità e periodicità degli autocontrolli: punti di emissione nn. 1-5: rilevamento ogni TRE anni delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto, verificando tutti i parametri contenuti quadro emissivo

6

Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. deve essere redatto un protocollo interno per la manutenzione dei filtri a tessuto, da esibire su richiesta dell'Ente di controllo. In particolare, deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale l'integrità dei filtri. Gli interventi di manutenzione di cui sopra devono altresì essere annotati su un registro di manutenzione;
3. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
4. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
5. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
6. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;

9. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
10. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

Autocontrolli iniziali

11. per i punti di emissione nn. 1÷5, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
12. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

13. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
14. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
15. i dati relativi ai controlli analitici previsti dall'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
16. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina

<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

17. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>



Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: Dr. Mauro Negro
tel. 0172.699229/228/237
fax n. 0172.1795453
PEC: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it



Fossano,

Spettabile
Provincia di Cuneo Settore presidio del territorio -
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO, MODIFICA, AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DE MINERALE ESTRATTO NELLA CAVA RABARI, NEI COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E ROCCAFORTE M.VI' - CONVOCAZIONE CDS IN DATA 05.05.2022 - Trasmissione parere.

Richiedente: SILVER S.R.L.
LOCALITA' TETTI FILIBERT SNC - VERNANTE

Sede intervento: FRABOSA SOTTANA

In riferimento all'istanza trasmessa allo scrivente Servizio con nota del 13/04/2022 prot. N. 00000, e pervenuta in data 13/04/2022 prot. N. 46498, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta da parte della Commissione Edilizia Complessa del Dipartimento di Prevenzione, si esprime:

parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

L'acqua di piovana o comunque l'acqua reperita in loco potrà essere utilizzata a scopi tecnologici, tra cui l'uso nei "servizi igienici" ad esclusiva finalità di "acqua di cacciata dei WC" installati presso la cava. In ogni caso sia l'acqua fredda sanitaria, sia l'acqua calda sanitaria (utilizzate per lavarsi le mani, il viso, i denti, per effettuare una doccia ecc.) dovranno possedere la qualità igienico-sanitaria (microbiologica, chimica e organolettica) dell'acqua potabile, idonea al consumo umano.

Per quanto concerne la derivazione di acque ad uso industriale non si richiedono requisiti specifici della qualità dell'acqua, non essendo utilizzata a scopo potabile.

Tale acqua in parte verrà derivata direttamente dal torrente (acqua superficiale), in parte dai drenaggi nell'area di cava assimilabili alla captazione di acque in subalveo (e quindi, ai fini del prelievo, assimilabili ad acque superficiali) ed infine in misura minore anche da acque sorgive che emergono al piede del versante roccioso. Dovrà essere cura della Ditta esecutrice delle opere evitare qualsiasi interferenza con opere di captazione a scopo idropotabile.

Per quanto riguarda l'uso dell'acqua sanitaria (lavaggio mani, docce, ecc.), si richiedono requisiti



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.
documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale www.aslcn1.it

pagina 1/2





Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

specifici della qualità dell'acqua.

Pertanto si richiede una descrizione più approfondita del trattamento, dell'uso e della destinazione di tale acqua e un'analisi della stessa vincolata alla potabilità.

Per eventuali chiarimenti in merito a quanto sopra potrà essere contattato il seguente operatore: Dr. Ezio Barp presso SISP, tel 0171450419 - Dr Pietro Luigi Devalle presso Sian, tel. 0174/676145.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Mauro NEGRO

*firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C.
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



*Coll
08.10 121-03*

Prot. n. (*) /A1816B

Class: 4/13.160.40/NOI1398-2022A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Amministrazione provinciale di Cuneo
Ufficio Acque

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO:

Istanza soc. Silver Srl intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN6292** dal torrente Maudagna, nel comune di Frabosa Sottana, ad uso lavaggio inerti.

Conferenza de Servizi del 24/02/2022.

Parere R.D. 523/1904 - P.I. n. 6783

Il Settore scrivente, **organo idraulicamente competente** sui corsi d'acqua pubblici di competenza regionale nella Provincia di Cuneo, in ordine all'applicazione del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e dell'art. 9 delle N. di A. del P.A.I.:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,
- vista la convocazione della conferenza dei servizi pervenuta in data 21/12/21 ed assunta al prot. n.60704, trasmessa dall'Amministrazione provinciale;
- viste la nota e assunta al prot. n. 3551 del 27/01/2022 pervenuta dall'Amministrazione provinciale, di trasmissione delle integrazioni volontarie del proponente;
- visto il disciplinare di concessione di occupazione di sedimendemaniale CNPO858 n. Rep. 3413, rilasciato dallo scrivente Settore in data 19/01/2021,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Referenti: Ing. A. RIVERO

Tel.: 0171 321928

e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO

Tel. 0171321911 Fax 0171602084

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da GRAZIANO VOLPE il 18/02/2022 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2022 / 10995 del 18/02/2022

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.](#)

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere in progetto, di competenza dello scrivente settore consistenti in:

1. Realizzazione scarico A - Acque di drenaggio della falda superficiale;
2. Realizzazione Scarico B – Acque meteoriche;
3. Realizzazione Scarico C – Acque reflue civili;
4. Realizzazione pista di accesso t. Maudagna (a servizio del prelievo temporaneo in alveo);
5. Variante al progetto del nuovo ponte sul T. Maudagna

nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali integrativi di cui sopra, nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo del torrente;
- il materiale litoide demaniale movimentato nell'alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- le platee in progetto a valle degli scarichi esistenti dovranno essere realizzate impiegando massi ciclopici in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...);
- prima della predisposizione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, per tutte le opere in progetto occupanti sedime demaniale (scarico A, B, C, occupazione area demaniale con pista di accesso al t. Maudagna, eventuale variazione delle aree demaniali occupate a seguito della variante progettuale al ponte e quindi alla concessione CNPO858) dovrà essere richiesta ed ottenuta la relativa concessione di occupazione di sedime demaniale

e nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni:

1. si richiama integralmente il contenuto, che si intende parte integrante del presente parere, il disciplinare di concessione di occupazione di sedime demaniale CNPO858 n. Rep. 3413, rilasciato dallo scrivente Settore in data 19/01/2021 riguardante il ponte oggetto di variante;
2. tutte le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati ;
4. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

Referenti: Ing. A. RIVERO

Tel.: 0171 321928

e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO

Tel. 0171321911 Fax 0171602084

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da GRAZIANO VOLPE il 18/02/2022 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2022 / 10995 del 18/02/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

5. **non potrà in alcun modo** essere asportato il materiale litoide senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. l'eventuale materiale di risulta non potrà essere depositato in alveo o in prossimità dello stesso, con modificazione delle altimetrie dei luoghi o delle sponde;
7. il committente dell'opera dovrà **comunicare a questo Settore** a mezzo di lettera raccomandata, le **date di inizio e di ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. il parere si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, **in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto**, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca del presente parere nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. il parere è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
13. il richiedente nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali.

Referenti: Ing. A. RIVERO

Tel.: 0171 321928

e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO

Tel. 0171321911 Fax 0171602084

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da GRAZIANO VOLPE il 18/02/2022 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2022 / 10995 del 18/02/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Cuneo

Tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente di Settore
(Arch. Graziano VOLPE)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti: Ing. A. RIVERO

Tel. : 0171 321928

e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO

Tel. 0171321911 Fax 0171602084

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da GRAZIANO VOLPE il 18/02/2022 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2022 / 10995 del 18/02/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.
documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE AI SENSI DEL COMMA 15 BIS DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/1977 E SS.MM.II. RELATIVA ALLA "VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZTO, MODIFICA, AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL MINERALE ESTRATTO NELLA CAVA RABARI', NEI COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E ROCCAFORTE MONDOVI". PARERE FAVOREVOLE PER APPROVAZIONE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **NOVE**, del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **19:30** nella solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **ORDINARIA, PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONGIOVANNI Paolo	SINDACO	X	
BRUNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Sabrina	CONSIGLIERE	X	
PIOPPI Daniela	CONSIGLIERE		X
LANZA Davide	CONSIGLIERE	X	
RASCHIO Gianmario	CONSIGLIERE	X	
DHO Gianluca	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Paola	CONSIGLIERE	X	
FULCHERI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Paolo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Roccaforte Mondovì è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 50 - 10773 del 27/01/1987 e successive varianti regolarmente approvate tra le quali la variante strutturale 2010 - adeguamento PAI approvata con delibera C.C. n. 15 del 26/04/2012;

Richiamata la L.R. n. 23/2016 *"Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di Cave"* che all'art. 43 comma 6 prevede, per le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché per i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, che tali adempimenti siano rilasciati mediante procedimento di variante di cui all'art. 8 in accordo con il Comune che si esprime nella Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29 – e inoltre per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione presentata alla Provincia di Cuneo in data 15/03/2021 Prot. n. 16061 relativa alla proposta di Variante urbanistica ai sensi della L.R. 23/2016 – D.P.G.R. 11/R del 02/10/2017 e comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/1977 in merito a *"Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabarì, nei Comuni di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana"* – Ditta Silver S.r.l., con sede in 12019 Vernante (CN), Località Tetti Filibert, relativa alla porzione di territorio ricadente in Comune di Roccaforte Mondovì;

Vista la nota della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio ufficio Cave Prot. n. 30460 del 11/05/2021 registrata ns. Prot. n. 2560 del 12/05/2021 avente ad oggetto *"Comunicazione avviso procedimento – integrazione soggetti nel procedimento variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabarì, nei comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. Proponente: Silver S.r.l."* con richiesta di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico.

Considerato che la Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio ufficio Cave con nota registrata ns. Prot. n. 3023 del 07/06/2021 ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 20 luglio 2021;

Vista la nota della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio ufficio Cave registrata Prot. n. 57097 del 17/09/2021 ns. Prot. n. 4774 del 17/09/2021 avente ad oggetto *"Richiesta di documentazione integrativa"* a seguito della prima riunione della Conferenza;

Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 40 del 15/11/2021, del Comune di Roccaforte Mondovì avente ad oggetto *"Variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. relativa alla "Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabarì, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì". Adozione.*";

Dato atto che la deliberazione della Consiglio Comunale n. 40 del 15/11/2021, unitamente agli allegati tecnici, è stata pubblicata all'Albo pretorio con atto n. 858/2021 dal 17/11/2021 al 02/12/2021 per giorni 15 consecutivi e che a seguito della pubblicazione nei successivi giorni 15 non sono pervenute osservazioni;

Vista la nota della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio ufficio Cave Prot. n. 76952 del 20/12/2021 registrata ns. Prot. n. 6525 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Pubblicazione della documentazione integrativa e sospensione iter autorizzativo” con la quale è stato dato accesso al Comune alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Silver S.r.l.;

Dato atto che gli elaborati grafici relativi alla variante urbanistica, prodotti dall'istante alla Provincia di Cuneo con nota Prot. n. 72481 del 29/11/2021, quale integrazione, recepiscono esclusivamente le osservazioni formulate in sede di conferenza di servizi e pertanto non necessitano di nuova pubblicazione;

Vista la proposta di variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. al P.R.G.C. vigente, predisposta in base alle indicazioni delle leggi e disposizioni di cui sopra, a firma dell'Arch. Gallo Fabio, come depositata agli atti;

Richiamato l'art. 10 Comma 6 del D.P.G.R. n. 11/R-2017 col quale si prevede che alla conferenza dei servizi di cui all'art. 29 della L.R. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e la contestuale Variante Urbanistica, condizionata all'ottenimento del parere favorevole del Consiglio Comunale, che deve pervenire in sede di conferenza dei servizi prima della conclusione dei lavori;

Valutato che l'Amministrazione comunale, attraverso l'approvazione della Variante proposta ai sensi della L.R. n. 23/2016, intende promuovere le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente: rinnovo ampliamento e modifica dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale per la Cava Rabari, nei Comuni di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana, per la porzione di territorio ricadente in Comune di Roccaforte Mondovì;

Considerato che il Comune di Roccaforte Mondovì, a seguito della classificazione sismica regionale conseguente alla DGR n. 4-3084 del 12/12/2011, ed in seguito modificate con la D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 e con la D.G.R. n.6-887 del 30 dicembre 2019, risulta ricadente nell'ambito della zona sismica 3;

Visto l'art. 42 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla competenza deliberante;

Tutto ciò premesso;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO

- il P.R.G. vigente del Comune di Roccaforte Mondovì;
- il progetto di variante redatto dal tecnico Arch. Fabio Gallo;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii. “Tutela ed uso del suolo” ed in particolare l'art. 17, commi 5 e seguenti;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 8, assente n. 1 (Pioppi Daniela), votanti n. 8, favorevoli n. 8, astenuti zero, contrari zero;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di esprimere parere favorevole all'approvazione della Variante SEMPLIFICATA al PRGC vigente "Cava Rabari" 2020, ai sensi dell'art. 17bis, c. 15bis L.R. 56/77 e s. m. ed i., come previsto all'art. 10 comma 6 del D.P.G.R. n. 11/R-2017.
3. Di dare atto che la variante in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 7 del D.P.G.R. 11/R-2017 contiene:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Relazione Paesaggistica;
 - Tav. 5.2 – Previsioni P.R.G. - Territorio Comunale zona Prea, Baracco e Rastello scala 1:5.000;
 - Tav. 5.2 bis – Raffronto tra P.R.G. vigente e la proposta di variante - scala 1:5.000;
 - Tav. 8.2 – Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di PRGC - Territorio Comunale zona Prea, Baracco e Rastello - scala 1:5.000.
4. Di dare atto che in riferimento alle misure di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e della naturalità dei luoghi, prativi e boscati, si rimanda a quanto verrà specificato in merito nel contesto del procedimento di competenza Provinciale.
5. Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni.
6. Di dare atto che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante, sia in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
7. Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Cuneo – Ufficio Cave al fine di consentire l'approvazione del progetto minerario e della contestuale variante urbanistica in sede di Conferenza dei Servizi come previsto dall'art. 10 comma 6 del D.P.G.R. n. 11/R.

Successivamente, stante l'urgenza dall'adozione dei provvedimenti consequenziali, la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. SALVATICO Fabrizio



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49

OGGETTO:

VARIANTE SEMPLIFICATA CAVA RABARI' - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 19:30 nella sala dell'adunanza consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **STRAORDINARIA, PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
BERTOLINO Adriano	Sindaco	SI
BARACCO Elisabetta	Consigliere	SI
BASSO Erica	Consigliere	SI
BERTOLINO Loris	Consigliere	SI
DRAGONE Giovanni Franco	Consigliere	NO
GANDINO Francesco	Consigliere	SI
GRISERI Giacomo	Consigliere	SI
GRISERI Riccardo	Consigliere	NO
LANZA Giulia	Consigliere	SI
PONZO Melissa	Consigliere	SI
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		2

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale ROSSI Fulvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **sig. Rag. BERTOLINO Adriano** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g a f o g l i o e s p r e s s i o n e p a r e r i

PREMESSO

- che il Comune di Frabosa Sottana è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 77 - 1783 del 18/12/2000 e successive varianti regolarmente approvate tra le quali la variante strutturale 2010 - adeguamento PAI approvata con delibera C.C. n. 20 del 25.09.2017;
- Richiamata la L.R. n. 23/2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di Cave” che all’Art. 43 c. 6 prevede, per le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché per i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, che tali adempimenti siano rilasciati mediante procedimento di variante di cui all’art. 8 in accordo con il Comune che si esprime nella Conferenza dei Servizi di cui all’art. 29 – e inoltre per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l’approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 17 bis, c. 15 bis della L.R. 56/1977;
- Vista la documentazione presentata alla Provincia di Cuneo in data 15.03.2021 prot. 16061 relativa alla proposta di Variante urbanistica ai sensi della L.R. 23/2016 – D.P.G.R. 11/Rdel 02/10/2017 e c. 15 bis. Dell’art. 17 bis della L.R. 56/1977 in merito a Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabarì, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì;
- Considerato che la Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio ufficio Cave con nota registrata ns. prot. 4103 del 16.07.2021 ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 10.09.2021;
- Vista la nota della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio ufficio Cave del 17.09.2021 prot 57097, pervenuta al protocollo generale del Comune in data 17.09.2021 registrata con il numero 5074, avente ad oggetto “Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabarì, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, Richiesta documentazione integrativa”;
- Vista la proposta di variante al P.R.G.C. vigente, predisposta in base alle indicazioni delle leggi e disposizioni di cui sopra, a firma dell’Arch. GALLO FABIO, con sede in Cuneo Via Moiola 7, come depositata agli atti;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.09.2021 con la quale il Comune di Frabosa Sottana ha provveduto ad adottare la “variante SEMPLIFICATA al Prgc vigente “Cava Rabarì” 2020” ai sensi dell’art. 17 bis, c. 15 bis della L.R. 56/1977;

- Dato atto che in data 01.10.2021 è stato emesso avviso di pubblicazione da parte di codesto Comune nel quale si dava notizia della pubblicazione degli elaborati afferenti la proposta di variante urbanistica semplificata ad oggetto Cava Rabarì 2020 – Località Miroglio Ditta Silver s.r.l. a partire dal 01.10.2021 e per trenta giorni consecutivi sino al 31.10.2021 compreso;
- Richiamato l'art. 10 c.6 del D.P.G.R. n. 11/R-2017 col quale si prevede che alla conferenza dei servizi di cui all'art. 29 della L.R. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e la contestuale Variante Urbanistica, condizionata all'ottenimento del parere favorevole del Consiglio Comunale, che deve pervenire in sede di conferenza dei servizi prima della conclusione dei lavori;
- Valutato che l'Amministrazione comunale, attraverso l'approvazione della Variante proposta ai sensi della L.R. n. 23/2016, intende promuovere le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente: Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabarì, nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, per la porzione di territorio di competenza del Comune di Frabosa Sottana;
- Considerato che il Comune di Frabosa Sottana, a seguito della classificazione sismica regionale conseguente alla DGR n. 4-3084 del 12/12/2011, ed in seguito modificate con la D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 e con la D.G.R. n.6-887 del 30 dicembre 2019, risulta ricadente nell'ambito della zona sismica 3;
- Visto l'art. 42 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla competenza deliberante;
- Tutto ciò premesso;
- Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 rispettivamente dal Geom. Turco Mario e dal rag. Bruno Paolo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante del presente deliberato;
- 2) **DI ESPRIMERE** parere favorevole all'approvazione della SEMPLIFICATA al Prgc vigente "Cava Rabarì" 2020, ai sensi dell'art. 17bis, c. 15bis L.R. 56/77 e s. m. ed i., come previsto all'art. 10 c. 6 del D.P.G.R. n. 11/R-2017, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Relazione Paesaggistica;
 - Tav. 1.2 – Progetto P.R.G.: Territorio Comunale scala 1:5.000;
 - Tav. 1.2 bis – Raffronto tra P.R.G. vigente e la proposta di variante scala 1:5.000;
 - Tav. 4.2 – Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di PRGC scala 1:5.000;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** in riferimento alle misure di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e della naturalità dei luoghi, prativi e boscati, si rimanda a quanto verrà specificato in merito nel contesto del procedimento di competenza Provinciale;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante, sia in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Provincia di Cuneo – Ufficio Cave al fine di consentire l'approvazione del progetto minerario e della contestuale variante urbanistica in sede di Conferenza dei Servizi come previsto dall'art. 10 c.6 del D.P.G.R. n. 11/R.
- 7) **DI DARE ATTO CHE** ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Turco Mario cui si dà mandato per i successivi adempimenti;

Successivamente, stante l'urgenza dall'adozione dei provvedimenti consequenziali, la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. 18/08/2000, n.267, immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Rag. BERTOLINO Adriano

Il Segretario Comunale
F.to ROSSI Fulvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Frabosa Sottana , lì

Il Segretario Comunale
F.to ROSSI Fulvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è esecutiva :

- Dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Frabosa Sottana , lì

Il Segretario Comunale
F.to ROSSI Fulvia

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
ROSSI Fulvia

ALL. 10



UNIONE MONTANA MONDOLE'

(Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì)

Provincia di Cuneo

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comuni convenzionati: Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì
Sede: Via A. Orsi 8, 12089 VILLANOVA MONDOVÌ tel. 0174-698151 int 4 P.IVA 03668540044
Pec: unimontvillanova@legalmail.it

Provvedimento Autorizzativo Unico
S.U.A.P. n. 186/2021
Prot. Rif. n. 2491/2021 del 18/06/2021

Su originale apporre marca da
bollo da Euro 16.00

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 186/2021 (art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

Il Responsabile del S.U.A.P.

PREMESSO:

- Che in data 18/06/2021, Prot. Rif. n. 2491/2021 il Sig. **FERRARO LUIGI** legale rappresentante della società SILVER SRL con sede legale in Vernante, Località Tetti Filibert snc ha presentato a questa Struttura domanda di attivazione di Procedimento Unico Autorizzatorio, intesa ad ottenere gli assensi necessari per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 59/2013 per stabilimento sito in Frabosa Sottana (CN), Frazione Miroglio snc.
- Che la domanda sopra menzionata ha dato luogo all'avvio, in data 22.06.2021 Prot. 2528, del procedimento unico semplificato di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con DPR 160/2010, comportante l'attivazione, da parte di questa Struttura, degli enti di seguito elencati per l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei correlativi atti:
 1. Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio, per il parere di competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2013
- Che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:
 1. Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio, assenso ns Prot. n. 3212 del 22.07.2022 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2013, favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico di che trattasi, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

RICHIAMATI il D. Lgs. 112/98, il DPR 160/2012 ed il DPR 447/98 così come modificato dal DPR 440/2000

SU PROPOSTA del responsabile dell'istruttoria, come da firma apposta in calce alla presente;

ASSUME IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- Sulla scorta dei consensi di cui in premessa si rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2013 in capo alla ditta, generalizzata in premessa, per l'impianto ubicato in FRABOSA SOTTANA, FRAZIONE MIROGLIO n. SNC;
- L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata di 15 anni dalla data di notifica del presente atto;
- In caso di modifica dell'attività o dello stabilimento il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia almeno 60 giorni prima salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del DPR 59/2013
- La realizzazione è assentita nel rispetto delle prescrizioni, costituenti elemento inscindibile dall'assenso, riportate negli atti e pareri rilasciati dalle Amministrazioni di seguito elencate, atti che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale e che di seguito si richiamano:
 1. Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio, assenso ns Prot. n. 3212 del 22.07.2022 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2013, favorevole con prescrizioni;
- Al presente provvedimento si allegano gli atti di cui al punto precedente, con relativi elaborati, quale parte integrante e sostanziale;
- Il presente provvedimento viene rilasciato al soggetto richiedente in modalità telematica tramite PEC e viene contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico di questa Struttura per la durata di giorni 15 consecutivi.

Villanova Mondovì, 26/07/2022

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
Orsi Geom. Giancarlo



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

2021/08.21/42
Rif. Pratica n. 1359

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - assenso per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE ed operativa in FRABOSA SOTTANA.

Pratica SUAP 186/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che

- in data 15/03/2021, la ditta SILVER SRL, con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT - P. I.V.A. 00749750048 – ha presentato alla Provincia di Cuneo la domanda di *“Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i., relativamente al progetto Cava Rabari – Variante al progetto autorizzato per modifica ed ampliamento della coltivazione e recupero ambientale e per installazione impianto di trattamento del minerale estratto, localizzato nel Comune di Frabosa Sottana e Comune di Roccaforte Mondovì, Loc. Miroglio, presso Cima Friosa, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’Allegato A2 “Cave e torbiere, -omissis- qualora rientrino in uno dei seguenti casi: -omissis- cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell’area, prevedono una destinazione d’uso finale del sito interessato diversa da quella originaria” e contestuale istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- con nota prot. n. 25897 del 22/04/2021 è stato trasmesso, tra gli altri, l’allegato 1 prot. n. 24242 del 15/04/2021 del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, in cui veniva chiesto alla Ditta di procedere alla presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale secondo disposizioni di legge, mediante servizio digitale regionale;
- in data 25/06/2021 è pervenuta a questa Provincia, trasmessa dall’UNIONE MONTANA MONDOLE’, l’istanza, presentata dalla Ditta SILVER SRL, con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT - P. I.V.A. 00749750048 - intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013, il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO;
- nell’istanza di cui al precedente capoverso, la Ditta SILVER SRL chiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.;
- in data 27/07/2021, a seguito di verifica documentale, dal momento che l'istanza non è risultata correttamente presentata, è stata trasmessa alla Ditta, per il tramite del SUAP, una richiesta di adempimenti;
- in data 21/09/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta con la nota di cui al punto precedente;
- l'istruttoria è stata coordinata con la procedura provinciale di valutazione d'impatto ambientale. Nel contesto di tale procedura sono state chieste integrazioni per il rilascio dell'AUA a cui il proponente ha fornito riscontro;
- l'istruttoria in parola si è conclusa positivamente in data 15/07/2022;

ritenuto che

- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

visti

- la D.C.M. del 04/02/1977 relativa a criteri, metodologie e norme tecniche generali in materia di scarichi;
- la L.R. 26/03/1990, n. 13 e s.m.i.: "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/1991, n. 2/ECO relativa ai criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 13/90;
- la L.R. 17/11/1993, n. 48: "Individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 2, 2° e 3° comma, della suddetta L.R. 48/93, che riconosce di interesse provinciale sia gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale o di competenza regionale, sia gli scarichi di uno stesso insediamento che si configurino e di interesse comunale e di interesse provinciale;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 15/TSI del 31/12/1993 relativa a criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 48/93;
- la L. 21/01/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

- la L.R. 26/04/2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell'aria";
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 29/12/2000, n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materie di tutela delle acque";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione";
- il "Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;
- la D.C.R. 13/03/2007 n. 117 - 10731 "Approvazione del Piano di tutela delle acque";
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po), redatto ai sensi della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in attuazione della direttiva 2000/60/CE, a partire dai Piani di Tutela regionali delle acque), adottato con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, nella nuova versione entrata in vigore il 22/12/2015;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);
- la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 "Approvazione dei criteri per identificare i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria e dove applicare le misure attualmente in vigore riferite alle "Zone di Piano", di cui alla L.R. 43/2000";
- la D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854 "Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43";

- la D.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019 “Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell’aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa);
- la D.C.R. 02/11/2021 n. 179 - 18293 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

DISPONE

di adottare, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici del Settore Tutela Territorio, il presente atto di assenso ai fini del rilascio, da parte del SUAP GAL MONGIOIE, dell’Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT ed operativa in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO - P.IVA 00749750048

DA’ ATTO CHE

- i titoli abilitativi sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - o autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stata esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lo stabilimento sito in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO, della Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE, - TETTI FILIBERT - P.IVA 00749750048 - **deve essere esercito e gestito nel pieno rispetto dei quadri emissivi e delle prescrizioni tutti contenuti nell’Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;**
- **la durata dell’autorizzazione unica ambientale è di 15 anni** decorrenti dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP GAL MONGIOIE;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **la ditta istante, almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio lo stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R 59/2013;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- il titolare dell'autorizzazione deve comunicare – tramite il SUAP competente – alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al SUAP competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
- in caso di subentro di un nuovo soggetto giuridico, lo stesso dovrà presentare apposita istanza di volturazione dell'autorizzazione al SUAP competente;
- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in conformità ai disposti di cui all'art. 5 del D.P.R. 59/2013, almeno **sei mesi prima della scadenza**, il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale deve presentare **domanda di rinnovo** all'Autorità competente, per il tramite del SUAP;
- il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP GAL MONGIOIE, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta SILVER SRL con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT ed operativa in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO, - P.IVA 00749750048;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Coordinamento istruttoria
Marino Guido

Funzionari estensori
Scigliano Manuela
Bertone Paolo
Bongiovanni Daniela



ASSENSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ditta SILVER SRL
sede FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO

ALLEGATO 1

SCARICHI ACQUE REFLUE	2
<i>Quadro emissivo</i>	2
<i>Limiti di emissione</i>	2
<i>Prescrizioni</i>	3
EMISSIONI IN ATMOSFERA	4
Quadro emissivo	4
Prescrizioni	7

SCARICHI ACQUE REFLUE

Quadro emissivo

Scarico parziale	Scarico finale	Tipologia di acque reflue	Impianto / fase di trattamento	Modalità di scarico	Recettore	Localizzazione scarico	Codice Scarico
Edificio 1	Punto C	Acque reflue domestiche (provenienti da servizi igienici)	Vasca di decantazione (acque grigie)	Discontinua	Acque superficiali Torrente Maudagna Sponda Sx	Comune di Frabosa Sottana Loc. Miroglio Foglio n.20 Particella n.387	CN0000639
Edificio 3			Fossa Imhoff (acque grigie e nere)				

Limiti di emissione

Punto di campionamento	Descrizione	Limiti di emissione
Punto C	Pozzetto di campionamento immediatamente a monte del recapito nel recettore.	Allegato 1 della L.R. 13/90 e s.m.i.

Prescrizioni

- 1) devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrastano sostanzialmente con le seguenti prescrizioni;
- 2) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento del corpo recettore dello scarico;
- 3) immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore, deve essere presente e sempre accessibile, in sicurezza, idoneo pozzetto atto a consentire il prelievo, da parte di personale dei competenti Organi di controllo, delle acque scaricate;
- 4) è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue, anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione dei fanghi);
- 6) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 7) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnico-gestionali e di provvedere alle analisi ed alle verifiche che gli Organi di controllo ritengano necessari in relazione allo scarico;
- 9) si considera, altresì, vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	FASE DI FRANTUMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	25.000	6	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	0,125	10	0,6	FILTRO A TESSUTO
							2	0,050			
2	FASE DI FRANTUMAZIONE SECONDARIA	20.000	24	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	0,100	21	0,6	FILTRO A TESSUTO
							2	0,040			
3	FASE DI MACINAZIONE E CLASSIFICA A SECCO - ASPIRAZIONE FORNO DI ESSICCAZIONE INERTI (1), N. 2 SILOS POLMONI ED ELEVATORE A TAZZE	30.000	24	COST.	80	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂) NO _x (espressi come NO ₂) CO	5	0,150	15	0,8	FILTRO A TESSUTO
							2	0,060			
							80 (2)	-			
4	FASE DI MACINAZIONE E CLASSIFICA A SECCO - ASPIRAZIONE NASTRI, SILOS E MACCHINARI	35.000	24	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	0,175	35	0,8	FILTRO A TESSUTO
							2	0,070			

5	FASE DI MACINAZIONE E CLASSIFICA A SECCO - ASPIRAZIONE MULINO E CLASSIFICATORE	20.000	24	COST.	AMB.	POLVERI TOTALI Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5 0,100	20	0,6	FILTRO A TESSUTO
---	--	--------	----	-------	------	--	------------	----	-----	------------------

(1) Impianto provvisto di generatore di calore a scambio diretto alimentato a metano con potenza termica nominale pari a 2,5 MW.

(2) Limiti orari riferiti ad un tenore volumetrico di O₂ nel flusso gassoso anidro pari al 17%.

STABILIMENTO: SILVER Srl, stabilimento di FRABOSA SOTTANA, Fraz. Miroglio (impianto trattamento minerale per produzione sabbie Silicee - Cava Rabati)

FORTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGI E LAVORAZIONE	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI SILICE LIBERA CRISTALLINA	<p>PULIZIA DI STRADE E PIAZZALI UTILIZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE</p> <p>NASTRO TRASPORTATORE MATERIALE FRANTUMATO DOTATO DI SISTEMA DI RIBALTAMENTO DEL TAPPETO</p> <p>TUTTI I PUNTI DI POTENZIALE EMISSIONE DI POLVERI CONFINATI CON OPPORTUNE COPERTURE E CONNESSI, TRAMITE CAPTAZIONI, AD IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A SECCO (FILTRI A MANICHE)</p> <p>SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE A MONTE DEI CUMULI DI STOCCAGGIO (CUMULO POLMONE E CUMULO BY-PASS) E PRESSO I PUNTI DI POTENZIALE EMISSIONE DI POLVERI NON DOTATI DI ASPIRAZIONI</p> <p>IMPIANTI DI IRRORAZIONE CUMULI DI STOCCAGGIO DI GRANDI DIMENSIONI</p> <p>CIRCUITI DI MACINAZIONE E CLASSIFICAZIONE A SECCO MANTENUTI IN DEPRESSIONE</p>

Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Modalità e periodicità degli autocontrolli: punti di emissione nn. 1-5: rilevamento ogni TRE anni delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto, verificando tutti i parametri contenuti quadro emissivo

Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. deve essere redatto un protocollo interno per la manutenzione dei filtri a tessuto, da esibire su richiesta dell'Ente di controllo. In particolare, deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale l'integrità dei filtri. Gli interventi di manutenzione di cui sopra devono altresì essere annotati su un registro di manutenzione;
3. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
4. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
5. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
6. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;

9. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
10. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

Autocontrolli iniziali

11. per i punti di emissione nn. 1÷5, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
12. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

13. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
14. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
15. i dati relativi ai controlli analitici previsti dall'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
16. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina

<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

17. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

E-mail: settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171/445360
LF

Rif. progr. int. Classifica: 08.21/42-2021 (08.21/1359)

Allegati n. 1 Risposta Vs. nota /

Rif. ns. prot. prec.: 78782 del 28/12/2021

Ill.mo Sig. Responsabile
Sportello Unico per le
Attività Produttive
UNIONE MONTANA MONDOLE'

e p.c.

Spett. Le Ditta
SILVER SRL
Loc. TETTI FILIBERT
12019 VERNANTE

Spett.le
Ufficio VIA
SEDE

Oggetto: D.P.R. 59/2013: atto di assenso per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta SILVER SRL, impianto ubicato in FRABOSA SOTTANA. Pratica SUAP N. 186/2021

Con la presente si trasmette, ai fini di consentire a codesto Sportello l'adozione del titolo conclusivo, l'atto di assenso per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta SILVER SRL, con sede legale in VERNANTE, Loc. TETTI FILIBERT, per lo stabilimento ubicato in FRABOSA SOTTANA, FRAZ. MIROGLIO.

Si resta in attesa di ricevere, **entro 30 giorni**, copia del titolo conclusivo emesso che deve essere altresì trasmesso al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Provincia di Cuneo



Prot. N. 0032968 E 25/05/2022

Class: 8.10

Fasc: N. 181.3/2011

Alessandria,

Alla

Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO: Risposta al foglio 23755 del 04/05/2022
AMBITO E SETTORE: Tutela Paesaggistica /Archeologica
DESCRIZIONE: **FRABOSA SOTTANA - (CN) e ROCCAFORTE MONDOVÌ - (CN)**
Variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella Cava Rabari - *Convocazione Conferenza di Servizi*
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 04/05/2022
protocollo entrata richiesta n. 7145 del 04/05/2022
RICHIEDENTE: Società Silver S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Ing. RE Natalino
PROCEDIMENTO: P.A.U.R. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Artt. 26 - 147 c.2 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; Art. 27bis D.LGS. 152/2006 s.m.i.) Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; art. 25 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE - VALUTAZIONI DI COMPETENZA
DESTINATARIO: Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio Pubblico
ALTRO CONTENUTO: /

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Settore Presidio del Territorio della Provincia di Cuneo per "variante al progetto autorizzato, modifica, ampliamento della coltivazione, recupero ambientale e realizzazione di impianto di trattamento del minerale estratto nella cava Rabari", ricadente nel territorio dei Comuni di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana;

Richiamati i contenuti della ns. nota prot. 7175 del 05/05/2022, nella quale veniva indicato come in conseguenza della ricezione del contributo della Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale in relazione alla Cava Rabari, acquisito agli atti con prot. 7044 del 03/05/2022, la scrivente Soprintendenza veniva a conoscenza della data della riunione della Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 5 maggio 2022;

Con riferimento alla indizione **della Conferenza di Servizi**, trasmessa da codesto Ente con nota prot. n. 23755 del 04/05/2022, recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7145 del 04/05/2022, precedentemente trasmessa ai vari enti in data 14/04/2022; Constatato che l'intervento costituisce variante a progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Rabari, ubicata a monte della località Miroglio al confine tra i Comuni di Frabosa Sottana e di Roccaforte Mondovì, lungo il crinale che separa la Valle Ellero dalla Valle del Maudagna, il quale in sintesi prevede:

- la costruzione di un impianto industriale di trattamento del minerale per la produzione delle sabbie silicee in corrispondenza del piazzale di base della Cava, situato in territorio di Frabosa Sottana e in prossimità del torrente Maudagna;
- il rinnovo e la modifica del progetto di coltivazione e recupero ambientale mediante un aumento dei livelli di produttività annuali medi nel primo quinquennio, mantenendo invariata la volumetria di minerale complessivamente estratta a termine della coltivazione prevista nel progetto sottoposto a VIA e autorizzato nel 2015;
- la realizzazione di una derivazione di acque sotterranee e superficiali, a uso industriale per attività legate all'estrazione e all'esercizio del nuovo impianto;

Vista la documentazione tecnica messa a disposizione da codesta Amministrazione sulla piattaforma web dedicata e la successiva documentazione integrativa;



MINISTERO

DELLA

CULTURA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ELETTRONICO. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi della Lgs. 823/2003 e successive modificazioni, di originale digitale.

Alessandria - Cittadella - Caserma Pasubio - Via Pavia snc 15121 - Tel. +39 0131.229100
Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Richiamati gli esiti delle precedenti sedute della conferenza, tenutesi in data 17/02/2021 – *Comunicazione di avvenuta pubblicazione elaborati* e in data 20/07/2021 – *Convocazione della prima seduta della Conferenza*, con particolare riferimento alle richieste di integrazione progettuale di cui alle note prot. 5455 del 15/04/2021 e prot. 11237 del 19/07/2021, di seguito schematicamente riassunte:

1. *considerato che per tutte le superfici sottoposte a coltivazione è previsto il recupero con destinazione a finalità di tipo esclusivamente naturalistico, ad esclusione del piazzale di base dove è prevista l'ubicazione dell'impianto industriale di trattamento del minerale, siano chiarite le previsioni in termini temporali di utilizzo e della eventuale dismissione, con recupero ambientale a fine utilizzo, anche rispetto al nuovo stabilimento e del relativo piazzale;*
2. *approfondimento della descrizione delle opere esterne del piazzale e le eventuali mitigazioni / schermature eventualmente previste;*
3. *approfondimento delle caratteristiche dei materiali/prodotti proposti per le finiture esterne dello stabilimento, (compresi i pannelli fotovoltaici, le coperture e i silos) proponendo al contempo anche soluzioni alternative per i pannelli di facciata, valutandone tipologie diverse ed eventualmente in materiali differenti; anche per le finestre a nastro, come disegnate negli elaborati grafici, siano valutate soluzioni alternative, più integrate e coerenti con i moduli dei pannelli di rivestimento;*

Considerato come la documentazione inizialmente prodotta risulti essere stata approfondita con ulteriori specifiche ed elaborati progettuali aggiornati in recepimento alle richieste di integrazioni formulate nell'ambito della prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 7 settembre 2021, con particolare riferimento a quanto specificato nella "Procedura di VIA – Relazione di sintesi delle integrazioni";

Tenuto conto di quanto specificato circa il progetto di coltivazione, indicato attualmente autorizzato con provvedimento n. 266 del 02.02.2021 emesso dalla Provincia di Cuneo, come proroga delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 69/1978 dal Comune di Frabosa Sottana il 9.12.2015 (Delibera di Giunta Comunale n. 112) e dal Comune di Roccaforte Mondovì il 20.01.2016 (Delibera di Giunta Comunale n. 5), in corso di validità fino al 09.06.2023; preso atto delle specifiche inerenti il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal Settore VIA della Provincia di Cuneo con Determina Dirigenziale n. 3121 del 12.10.2015;

Constatato, come rilevabile dalla documentazione prodotta, che la variante in esame "non amplia i limiti finali dell'area d'intervento" e che, tuttavia, verrà attuato "l'immediato recupero ambientale del fronte residuo gradualmente esaurito", al fine di "limitare al minimo la superficie di versante interessata contemporaneamente dall'attività e ridurre al minimo l'impatto visivo dal fondovalle della coltivazione";

Preso atto delle specifiche contenute nelle relazioni paesaggistiche prodotte (Comune di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana) in merito alla realizzazione del nuovo impianto industriale di trattamento del materiale estratto, in progetto sul piazzale di base del cantiere esistente, il quale indica che "non comporterà ulteriori incrementi del consumo di suolo"; considerato altresì quanto circostanziato in merito "all'adeguatezza ed alla non necessità della realizzazione di ulteriori adeguamenti o nuovi tracciamenti delle viabilità di accesso alla cava";

Tenuto conto delle specifiche contenute nella Sintesi non Tecnica circa gli obiettivi degli interventi di rinaturalizzazione previsti dal progetto di recupero ambientale, consistenti nella "stabilizzazione di tutte le superfici di scopertura attraverso la regimazione idraulica ed il consolidamento meccanico, la loro rivegetazione ai fini del ripristino della continuità paesaggistica e la successiva ricostituzione degli ecosistemi preesistenti all'insediamento dell'attività estrattiva. La destinazione finale del sito è esclusivamente naturalistica per tutte le superfici recuperate";

Visto quanto specificato circa la previsione di "impianto di specie arboree ed arbustive, prevalentemente pioniere e comunque tipiche del querceto e del bosco misto di latifoglie, per ricostituire nel medio-lungo periodo una copertura boschiva simile a quella originaria. [...] L'obiettivo è quello di rivegetare il più rapidamente possibile le aree da ripristinare con specie in grado di crescere nelle difficili condizioni derivate dalla coltivazione [...] (rif. Pag. 18 della Sintesi non Tecnica);

Preso atto dei contenuti della relazione forestale e delle relative integrazioni prodotte nell'aggiornamento progettuale del novembre 2021;

Richiamato il parere della Regione Piemonte, acquisito agli atti dello scrivente Ufficio con prot. n. 7044 del 03/05/2022, in particolare per quanto relativo alla verificata conformità dell'intervento alle prescrizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e compatibilità con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs 42/2004;

Tenuto conto che, come circostanziato nel suddetto parere, la competenza al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, in relazione all'intervento in oggetto, risulta della Regione;



MINISTERO
DELLA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE PROT. ATTO DI DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>
CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Esaminati gli elaborati integrativi, depositati nella dedicata sezione messa a disposizione dell'Amministrazione procedente, si rileva in particolare come:

- con riferimento alle prescrizioni vincolanti di cui all'art. 13 - comma 12, delle norme di attuazione del Ppr e in particolare alla lettera d) del medesimo comma, venga chiarito che *“La variante in esame, oltre a interessare un ambito di cava già autorizzato senza ampliarne la perimetrazione finale, prevede interventi del tutto coerenti con la fattispecie di cui alla lettera d. Le modifiche introdotte, infatti sono finalizzate a ottimizzare la coltivazione e la lavorazione di minerali industriali non reperibili altrove in modo tecnicamente ed economicamente sostenibile”*;
- *“non siano previste variazioni rispetto alla situazione finale di scavo, la variante conferma sostanzialmente gli interventi di ripristino già approvati e sottoposti con esito favorevole alle necessarie valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico”*;
- *“i complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua [...] risultano esterni al margine dell'area di cava e non subiranno impatti diretti” [...] A esaurimento della cava, il cumulo di materiali inerti sarà rinaturalizzato mediante la ricostruzione di un habitat a prateria [...]; “la realizzazione del nuovo impianto industriale di trattamento del materiale estratto non determinerà nuove criticità a carico della componente forestale, in quanto l'area di installazione, che coincide con il piazzale di base, è costituita da un fondo roccioso affiorante”*;
- in merito alla percepibilità dell'intervento, richiamati i contenuti delle relazioni paesaggistiche prodotte, nonché le fotosimulazioni rappresentate negli elaborati Tav. 14_rev 1_foto Mod e Tav. 17_rev. 0_Ev. linea cresta e Tav. 38_Rel ill. ponte, viene specificato dai proponenti come *“ridotta appare la percezione del sito percorrendo la strada provinciale n. 237 (...) che risale la Valle Maudagna dal capoluogo di Frabosa Sottana ai comprensori sciistici (...) è per buona parte del suo sviluppo incorporata nella vegetazione di versante”*;
- visto quanto specificato in merito agli *“interventi previsti dalla presente Variante, incluse le modifiche del profilo naturale del rilievo coinvolto nei lavori estrattivi già approvati nel 2015, i quali non interesseranno direttamente il sistema urbanistico-insediativo delle frazioni circostanti l'area di estrazione”* (rif. Relazione paesaggistica Frabosa Sottana);
- considerato che, in merito al maggiore contenimento degli impatti delle strutture del complesso industriale sulle componenti paesaggistiche, venga specificato come:
 - a) siano stati *“affrontati maggiori studi di carattere architettonico così come di progettazione di “barriere” verdi, il tutto conseguendo effettivamente un miglior inserimento ambientale e paesaggistico dell'area e soprattutto una minore percezione visiva”*; [...] *“Per quanto attiene alle cromie, inizialmente previste sulla tonalità dei grigi (scelte perché simili a quelle della roccia interna caratterizzante in fronte di scavo e il cumulo di stoccaggio del materiale), si sono fatte differenti simulazioni di impiego delle tonalità dei verdi della vegetazione e della terra, così come dei loro accostamenti conseguendo un risultato che permette una sicura migliore integrazione nel contesto naturale. Si sono rieditate le simulazioni con fotoinserimenti atti a evidenziare tale approfondimento dei quali si riproducono alcuni stralci rimandando alla documentazione di progetto”*; [...] *si è provveduto ad effettuare una sommaria riprogettazione a valenza architettonica della soluzione di “pelle” ipotizzata nella preliminare presentazione conseguendo quanto richiesto sull'utilizzo migliore dei materiali proposti per forme, tipologie e cromie giungendo ad una minore staticità delle facciate così da dissimularsi nel contesto vegetativo circostante. I tagli delle aperture sono stati ricondotti alla trama delle pannellature integrandoli completamente con sistemi di mascheramento mediante strutture grigliate o similari, ma allo stesso tempo sfruttandoli come elemento di trasparenza e dunque alleggerimento. Attenzione medesima si è posta per le coperture e per le aree ove si debbono, per soddisfare le imposizioni normative in tema di impiego di fonti energetiche rinnovabili, posizionare i pannelli fotovoltaici; si ribadisce che data la posizione e l'orografia le strutture risultano di limitata percezione e di quasi nulla per le parti di copertura [...]”* (rif. Procedura di VIA – Relazione di sintesi delle integrazioni);
 - b) sia stata prevista l'adozione di ulteriori misure mitigative rispetto a quelle originarie proposte, costituenti in breve nella *“messa a dimora di elementi vegetativi sui terreni in proprietà prossimi alla viabilità di accesso così come la Provinciale n. 237 in ossequio delle limitazioni dettate sia dal Codice della Strada che dalla presenza della linea elettrica attraversante l'area proprio in prossimità della diramazione viaria di accesso privato. La scelta delle essenze prevedrà la messa a dimora di tipologie locali caratterizzanti il territorio, tale da conseguire un'ottimale integrazione paesaggistica, così come la necessità di occultamento che risulta essere caratterizzato da un'altezza del punto visivo dettato da quello dell'uomo sia posto in piedi che, più sovente, seduto all'interno dei veicoli percorrenti la viabilità di valle”*;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

Considerato che le previsioni di smantellamento e ripristino delle condizioni originarie del sito, anche per quanto specificatamente relativo all'impianto di produzione posto nel piazzale "risultano essere legate alla necessità di mantenimento delle strutture di produzione legate al polo estrattivo; al termine di tale esigenza [...] è previsto un ripristino dell'area per fini che potranno essere concordati con l'Amministrazione comunale (anche legati alla fruizione del territorio) con lo smantellamento delle strutture";

Verificate le diverse competenze per quanto attiene al progetto presentato, questa Soprintendenza, ai sensi delle norme richiamate, esprime le seguenti valutazioni:

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. art. 142 c.1 lettera c) fascia 150 m Torrente Maudagna e lettera g) territori coperti da foreste e da boschi, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti Ppr) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

La tavola P3 del Ppr evidenzia che l'intervento ricade all'interno dell'Ambito nell'unità di paesaggio 6102 "Tra Valle Ellero e Corsaglia", dislocato in prossimità del limite con l'unità 6101 "Valle Ellero". L'unità 6102 corrisponde alla tipologia normativa IV "naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti", i cui caratteri tipizzanti sono determinati dalla "compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo". L'unità 6101 afferisce invece alla tipologia normativa VII "naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità" definita dalla "compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi";

La tavola P4 individua direttamente sull'area le seguenti componenti paesaggistiche:

- componenti naturalistico ambientali: "Aree di montagna" (art. 13), "Praterie, prato-pascoli, cespuglieti" (art. 19), "Zona fluviale interna" (art. 14 - Sistema idrografico) e "Territori a prevalente copertura boscata" (art. 16);
- componenti storico-culturali nei pressi del contesto, ma non da questo interessate direttamente: "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" SS34 (art. 25);
- componenti percettivo-identitarie: "Relazioni visive tra insediamento e contesto - SC1" rispetto all'abitato di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana (art. 31);
- componenti morfologico-insediative: "Insule specializzate (m.i. 8): aree minerarie/impianti estrattivi" (art. 39);

Considerato come l'area in questione non ricada in quelle qualificate come siti della Rete Natura 2000 ovvero siti Unesco, SIC e ZPS;

Preso atto dalle relazioni paesaggistiche prodotte che gli interventi in variante "non interesseranno direttamente il sistema urbanistico-insediativo delle frazioni circostanti l'area di estrazione";

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza in ordine alla tutela paesaggistica, esaminata la documentazione tecnica sopra richiamata e verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, in riferimento alla compatibilità ambientale delle opere rispetto ai valori tutelati, questa Soprintendenza, esprime **parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica** per le opere proposte, alle condizioni riportate a seguire:

- in linea generale, gli elementi metallici previsti in progetto, come nel caso delle reti di protezione, dovranno presentare finitura non lucida e non riflettente; analogamente, ritenendo maggiormente coerente mitigare ulteriormente l'impatto visivo dei pannelli fotovoltaici, si raccomanda il ricorso a materiali innovativi antiriflettenti e non lucidi;
- in conformità ai disposti dell'art. 14 delle NdA del Ppr, dovranno prevedersi adeguati interventi volti alla ricostituzione della continuità, anche a fini ecologici, delle aree del Torrente Maudagna, prevedendo già durante le fasi della lavorazione dei materiali di cava la piantumazione di esemplari arborei e arbustivi, volti a ricostituire la percezione di naturalezza delle aree circostanti il Torrente; si raccomanda il ricorso a esemplari ben conformati e in buono stato vegetativo, da accudirsi fino a completo attecchimento;



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE MINISTERO DELLA CULTURA AUTORIZZAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 a successive modificazioni, di originale digitale.
Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@manicert.beniculturali.it <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

- le relative altezze dei cumuli di materiale in stoccaggio dovranno essere contenute quanto maggiormente possibile, soprattutto in corrispondenza delle visuali in coincidenza delle aree a maggiore perceibilità; si richiama quanto già specificato dai proponenti circa il recupero ambientale delle scogliere poste ad arginatura dei suddetti cumuli, indicato come messo in atto già a partire dalla fase preparatoria;
- In relazione alle mitigazioni previste in corrispondenza della SP237 relativamente al complesso produttivo, dovrà prediligersi disposizione delle essenze nella modalità non regolare, al fine di restituire maggiore percezione di naturalezza all'ambiente circostante;

L'Ufficio concorda infine con quanto indicato dai competenti settori regionali in relazione alla scelta delle misure di mitigazione degli edifici produttivi mediante il ricorso a variazioni della relativa finitura cromatica delle facciate, in particolare per quanto relativo ai fabbricati di minor altezza e per le parti dei prospetti poste a quota inferiore nelle strutture di maggior elevazione, preferibilmente da individuare tra "colorazioni di contenuta e/o minima luminosità (ad esempio nella gamma dei colori bruni) che tendano a richiamare le cromie prevalenti, nelle varie stagioni, delle componenti naturali circostanti".

Si concorda inoltre circa la previsione, a conclusione dello sfruttamento della cava, di sottoporre a specifica richiesta di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ripristino e smantellamento dell'area dalle strutture legate alla coltivazione;

TUTELA ARCHEOLOGICA

Visto che la cava e le opere a questa connesse sono di committenza privata e ricadono su proprietà privata;

Visto che nell'area interessata non sono noti siti né ritrovamenti archeologici né che l'area è sottoposta a dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 e sgg. del DLgs 42/2004 e s.m.i.i. (cd. vincolo);

Considerato che tuttavia nell'area sussiste la possibilità di presenza di siti archeologici (al momento non noti né identificati) connessi all'eventuale sfruttamento preistorico degli affioramenti di quarzo e quarzite per la scheggiatura di manufatti, oltre a successive frequentazioni agropastorali, si rammenta la Direzione Lavori dello scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite di beni o contesti archeologici (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e L. 22/2022) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta e si richiede che tali osservazioni vengano acquisite agli atti della Conferenza dei Servizi, cui la Soprintendenza scrivente non potrà essere presente, rimanendo in attesa del verbale e del prosieguo dell'iter procedimentale.

IL SOPRINTENDENTE

Lisa Accurti

** Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i **

TUTELA ARCHITETTONICA *arch. Massimo Nappo*
TUTELA ARCHEOLOGICA *Dott. Francesco Rubat Borel*



MINISTERO

DELLA

CULTURA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALI DIGITALI. DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 27/07/2022.

documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 28/07/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100
Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

